



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXI - n. 22

**Publicato sul sito www.agcm.it
31 maggio 2021**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A487B - COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE-TRASPORTO MARITTIMO DELLE MERCI DA/PER LA SARDEGNA - RIDETERMINAZIONE SANZIONE	
<i>Provvedimento n. 29666</i>	5
A544 - ERION WEEE/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI	
<i>Provvedimento n. 29670</i>	7
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	24
AS1750 - REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI PER ORGANISMI OPERANTI NEI SETTORI CINEMA E AUDIOVISIVO	24
AS1751 - COMUNE DI SARZANA (SP) - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE	28
AS1752 - COMUNE DI NETTUNO (RM) - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE	32
AS1753 - COMUNE DI LIVORNO - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE	36
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	40
IP337 - SOLUZIONE DEBITO-VARIE CONDOTTE	
<i>Provvedimento n. 29668</i>	40
PS11872 - STUSSLAB/MANCATA CONSEGNA	
<i>Provvedimento n. 29669</i>	47

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A487B - COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE-TRASPORTO MARITTIMO DELLE MERCI DA/PER LA SARDEGNA - RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Provvedimento n. 29666

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 maggio 2021;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 27053 del 28 febbraio 2018, adottato a conclusione del procedimento n. A487 – Compagnia Italiana di Navigazione – Trasporto marittimo delle merci da/per la Sardegna, con il quale l'Autorità ha accertato che le società Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. hanno posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 102, lettera b), TFUE, consistente in un'unica e articolata strategia tesa all'esclusione dei concorrenti, attuali e potenziali, nei mercati rilevanti, intenzionalmente realizzata per il tramite di un'azione di boicottaggio diretto e indiretto nei confronti delle imprese di logistica che si erano rivolte ai concorrenti, per scoraggiarle dall'avvalersi dei loro servizi di trasporto marittimo;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico delle società Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. l'irrogazione, in solido, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 29.202.673,73 euro.

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 22 maggio 2019, n. 7175, con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalle società Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 27053 del 28 febbraio 2018, disponendo altresì la rideterminazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi motivatamente, e in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTO il proprio provvedimento n. 27844 del 17 luglio 2019, con il quale è stato disposto l'avvio del procedimento A487B – Compagnia Italiana di Navigazione – Trasporto Marittimo delle merci da/per la Sardegna – rideterminazione della sanzione, avente ad oggetto la rideterminazione della

sanzione nei confronti di Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio del 22 maggio 2019, n. 7175;

VISTO il proprio provvedimento n. 27985 del 5 novembre 2019, con il quale è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, al 31 dicembre 2019, per garantire alle Parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e del contraddittorio;

VISTO il proprio provvedimento n. 28040 del 20 dicembre 2019, con il quale è stata disposta un'ulteriore proroga del termine di conclusione del procedimento a sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato con la quale sarebbe stato deciso il ricorso in appello dell'Autorità avverso la sentenza del Tar del Lazio del 22 maggio 2019, n. 7175, attesa anche la rilevanza e la solidità, in fatto e in diritto, dei motivi presentati;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 1° aprile 2021, n. 2727, con la quale sono stati respinti tutti ricorsi presentati ed è stata confermata la sentenza del Tar Lazio con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso di primo grado presentato dalle società Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATA la necessità di garantire alle Parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e del contraddittorio;

RITENUTO pertanto necessario disporre la proroga del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 31 maggio 2021;

DELIBERA

di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 31 luglio 2021.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

A544 - ERION WEEE/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI*Provvedimento n. 29670*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 maggio 2021;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la segnalazione pervenuta *[omissis]** in data 21 ottobre 2020, integrata in data 29 gennaio 2021 e 8 aprile 2021, e la segnalazione *[omissis]*, pervenuta in data 26 febbraio 2021;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Il consorzio ERION WEEE ("Erion") è un sistema di gestione collettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RAEE"), costituito con effetto dal 1° ottobre 2020 a valle della fusione dei consorzi Ecodom e Remedia, entrambi già attivi nello stesso settore. Oltre che nel settore dei RAEE, il sistema Erion opera, attraverso gli altri consorzi settoriali Erion Professional, Erion Energy ed Erion Packaging, anche quale sistema di raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti di imballaggi. Nel 2020, Erion ha generato un fatturato pari a circa 87 milioni di euro.

2. Erion Compliance Organization S.c.a.r.l. ("ECO") è una società consortile costituita il 22 luglio 2020 in vista della fusione tra Ecodom e Remedia, a cui sono state affidate le funzioni operative del sistema Erion, ossia di coordinamento e supporto organizzativo/amministrativo ai diversi consorzi settoriali¹. Non avendo ancora chiuso il primo esercizio di attività, non è attualmente disponibile alcun bilancio di ECO.

3. Remedia Tecnologie e Servizi per il Riciclo S.r.l. ("Remedia TSR") è una società di servizi a cui Erion ha affidato la gestione dei RAEE di propria competenza, con riferimento alla fase esecutiva dei processi di raccolta, trasporto e trattamento. Remedia TSR è stata fondata nel 2012 da Remedia,

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ ECO è partecipata da Erion WEEE (60%), Erion Energy (20%), Erion Professional (10%) e Erion Packaging (10%); cfr. visure CCIAA.

ed è poi confluita in Erion a far data dal 1° ottobre 2020 nell'ambito del citato processo di fusione con Ecodom². Nel 2019, Remedia TSR ha generato un fatturato pari a circa 39 milioni di euro.

4. [Omissis] è un sistema di gestione collettiva dei RAEE [omissis]. Nel 2020, [omissis] ha generato un fatturato pari a circa [omissis] euro.

5. [Omissis] è una società di [omissis] gestione dei RAEE di propria competenza³. Nel 2020, [omissis] ha generato un fatturato pari a circa [omissis] euro.

II. La denuncia di [omissis] e [omissis]

6. Con segnalazione pervenuta in data 21 ottobre 2020, integrata in data 29 gennaio 2021 e 8 aprile 2021, [omissis] ha denunciato una serie di condotte poste in essere da Ecodom e Remedia prima, e da Erion poi, volte a marginalizzare e, in ultima istanza, ad escludere il segnalante dal mercato, in violazione dell'art. 102 TFUE. In primo luogo, [omissis] ha denunciato l'utilizzo, in una prima fase da parte di Ecodom e poi da parte di Erion, di una clausola contrattuale di miglior prezzo, in forza della quale gli impianti di trattamento sono tenuti a garantire ad Ecodom/Erion la migliore tariffa di trasporto e di trattamento. In secondo luogo, la segnalazione di [omissis] dà conto di un'ulteriore condotta asseritamente escludente consistente nell'utilizzo, prima da parte di Ecodom e Remedia e poi, a valle della fusione, da parte di Erion, delle riserve generate da utili di esercizi precedenti per ripianare le perdite della gestione caratteristica corrente, in modo da poter offrire ai produttori ad essi aderenti, e a potenziali nuovi produttori, contributi ambientali irriplicabili dai sistemi concorrenti.

7. Alla segnalazione di [omissis] si è aggiunta quella di [omissis] lo scorso 26 febbraio 2021, la quale si sofferma sull'utilizzo da parte di Erion della citata clausola di miglior prezzo e sui possibili effetti escludenti da questa generati, sia per i sistemi concorrenti che, a valle, per gli operatori di logistica che lavorano per loro conto ([omissis]).

III. IL CONTESTO FATTUALE

III.1. Il contesto normativo ed economico di riferimento

8. Il settore interessato dal presente procedimento è quello della gestione dei RAEE, vale a dire della raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ("AEE"). Il settore è attualmente disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 ("Decreto RAEE"), entrato in vigore il 12 aprile 2014, che ha trasposto nel nostro ordinamento la seconda Direttiva RAEE 2012/19/UE, che contempla il regime della responsabilità estesa del produttore in attuazione del principio europeo "chi inquina paga".

9. I RAEE possono essere distinti nelle due macro-categorie dei RAEE domestici e dei RAEE professionali. Sono considerati RAEE professionali tutti quei rifiuti di AEE che per quantità non possono essere considerati come derivanti dall'uso domestico (i quali rientrano appunto nella


² Erion attualmente detiene il 20% delle quote di Remedia TSR, mentre il restante 80% delle quote di quest'ultima è detenuto dalla società austriaca Interseroh Austria GmbH, società facente parte del gruppo cinese Alba group (cfr. visure CCIAA).

³ [Omissis] (cfr. visure CCIAA).

categoria dei cd. RAEE domestici), oppure derivanti da apparecchiature specificatamente progettate per un uso professionale; il settore dei RAEE professionali, profondamente diverso per caratteristiche e dinamiche di gestione, esula dall'oggetto del presente procedimento⁴.

10. Ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento 25 settembre 2007, n. 185, del Ministero dell'Ambiente, i RAEE domestici sono suddivisi nei seguenti cinque raggruppamenti: (i) apparecchiature refrigeranti quali, ad esempio, frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento ("R1"); (ii) altri grandi bianchi quali, ad esempio, lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde ("R2"); (iii) TV e *monitor* ("R3"); (iv) piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, apparecchiature di illuminazione (private delle sorgenti luminose) e similari ("R4"); nonché (v) sorgenti luminose come neon e lampadine ("R5").

Figura 1: Raggruppamenti dei RAEE domestici e quantitativi di raccolta nel 2020.



Fonte: Centro di Coordinamento RAEE - Rapporti annuali 2019-2020.

11. I produttori di AEE possono adempiere ai propri obblighi attraverso sistemi di gestione dei RAEE individuali o collettivi; allo stato in Italia sono presenti esclusivamente sistemi collettivi⁵.

⁴ Il produttore di AEE professionali adempie ai propri obblighi di legge principalmente ritirando presso i propri clienti diretti i RAEE professionali in ragione del cosiddetto "1 contro 1" offrendo, a fronte dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura equivalente; il rapporto è quindi prevalentemente tra produttore e utilizzatore di apparecchiature professionali con la conseguenza che, rispetto al settore dei RAEE domestici, i RAEE professionali seguono dinamiche di raccolta diverse, a partire dai punti di prelievo (di regola utilizzatori e non centri comunali), seppur essi vengono trattati spesso presso i medesimi impianti utilizzati per i RAEE domestici. Gli eventuali sistemi collettivi che raccolgono RAEE professionali non sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE a cui, come vedremo, sono per legge tenuti ad aderire solo i sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici (art. 33, comma 1, del Decreto RAEE).

⁵ I produttori che optano per un sistema individuale sono tenuti a organizzare "un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell'Ambiente" (art. 9, comma 1, del Decreto RAEE). I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale "devono aderire a un sistema collettivo" (art. 10, comma 1). Allo stato tutti i produttori/importatori che immettono RAEE sul mercato italiano hanno optato per l'adesione ad uno tra i

12. I sistemi collettivi, senza scopo di lucro e organizzati in forma consortile, operano sotto la vigilanza del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico, ai quali l’art. 10 del Decreto RAEE ha demandato l’approvazione di uno statuto-tipo, ossia di un modello sulla cui base i sistemi collettivi predispongono il proprio Statuto⁶; la medesima norma prevede inoltre che ciascun sistema collettivo trasmetta il proprio Statuto al Ministero dell’Ambiente per l’approvazione entro 15 giorni dall’adozione⁷.

13. Ciascun sistema collettivo è tenuto a gestire una quantità di RAEE domestici proporzionale all’ammontare di AEE immesse ogni anno sul mercato dai produttori ad esso aderenti. A tal fine, gli artt. 33 e 34 del Decreto RAEE hanno attribuito al Centro di coordinamento RAEE (“CdC RAEE”), gestito e governato dai sistemi collettivi dei RAEE domestici sotto la supervisione del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di assegnare a ciascun sistema un volume di rifiuti pari all’impresso al consumo dei propri produttori nell’anno precedente⁸.

14. Siccome il valore delle materie prime seconde generate a valle del trattamento dei RAEE non consente mai di coprire il costo dell’intero processo di recupero, l’attività dei sistemi collettivi è finanziata a mezzo di contributi versati dai produttori ad essi aderenti (cd. eco-contributi o contributi ambientali). In forza dell’art. 8 del Decreto RAEE, ciascun sistema collettivo calcola annualmente, sulla base della “*migliore stima dei costi effettivamente sostenuti*”, e comunica al Ministero dell’Ambiente, l’ammontare del contributo – per ciascun raggruppamento – necessario per adempiere, nell’anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE (ossia il contributo ambientale)⁹; inoltre, l’art. 6, comma 2, del Regolamento

diversi sistemi collettivi, i quali ad oggi gestiscono quindi la totalità dei RAEE domestici (verbale di audizione di [omissis] del 26 febbraio 2021, Doc. 7). Per poter operare, ai sensi dell’art. 10, comma 10-*bis*, del Decreto RAEE, ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell’anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.

⁶ Lo statuto-tipo dei consorzi RAEE è stato approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente 13 dicembre 2017, n. 235, “*Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49*”.

⁷ L’art. 10, commi 8 e 8-*bis*, del Decreto RAEE prevede che lo Statuto così trasmesso è approvato nei successivi 90 giorni dalla trasmissione, con decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. Nelle more dell’approvazione dello Statuto, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attività, in coerenza con lo statuto-tipo, decorsi novanta giorni dalla trasmissione dello Statuto al Ministro dell’Ambiente, ai fini dell’approvazione. I Ministeri competenti possono nei successivi 180 giorni verificare la conformità dello Statuto allo statuto-tipo e la coerenza delle attività avviate e, in caso di difformità, formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio, nei successivi 60 giorni, adegua lo Statuto ai fini dell’approvazione, sempre con decreto dei citati Ministri competenti. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro nazionale e la cessazione dell’attività.

⁸ In sede di audizione, il segnalante [omissis] ha illustrato che il CdC RAEE assegna a ciascun sistema collettivo alcuni centri di prelievo sulla base di una serie di regole tese ad ottimizzare la raccolta; il CdC RAEE prende anche in considerazione situazioni di disagio logistico, e tende quindi ad allocare le aree disagiate (aree di montagna, isole e alcune zone del Sud) equamente tra i diversi operatori. La gestione della logistica è molto differente a seconda della zona in cui è ubicato il centro di raccolta assegnato, essendo più facile al Nord e progressivamente più complessa scendendo lungo la penisola italiana, in particolare a causa della presenza di un numero di impianti progressivamente inferiore. L’assegnazione dei centri di raccolta viene operata su base annuale dal CdC RAEE, che tuttavia la rivede su base trimestrale a seconda dei dati raccolti sui quantitativi movimentati da tali centri, allo scopo appunto di garantire che a ciascun sistema sia assicurato un volume di rifiuti pari all’impresso dei propri produttori nell’anno precedente (verbale di audizione di [omissis] del 26 febbraio 2021, Doc. 7).

⁹ Il criterio per ripartire i costi di gestione dei RAEE domestici sostenuti dal sistema collettivo tra i diversi produttori, e quindi per stabilire il *quantum* complessivamente dovuto da ciascuno di essi, è poi quello della “*quota di mercato [detenuta da ciascun produttore], calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell’anno solare di riferimento*” (art. 23, comma 2, lett. b), del Decreto RAEE).

del Ministero dell' Ambiente recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei RAEE (D.M. 13.12.2017, n. 235), precisa ulteriormente che “[o]gni avanzo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora proveniente dal contributo ambientale, è destinato alla riduzione dell'importo del contributo stesso nel primo esercizio finanziario successivo utile. In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale dovuto da produttori che non abbiano concorso a costituirli, ovvero non abbiano partecipato al sistema consortile nei due esercizi precedenti”¹⁰.

15. La normativa in questione impone quindi ai sistemi collettivi di effettuare una stima dei propri costi di gestione dei RAEE quanto più accurata possibile, posto che una sovrastima risulterebbe un indebito aggravio del prezzo di acquisto sostenuto dal cliente finale (su cui ricade, in ultima istanza, il contributo ambientale), laddove una sottostima rischierebbe di pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario dei consorzi e quindi un adeguato trattamento dei RAEE.

16. È evidente che un produttore sceglie il sistema collettivo a cui aderire principalmente avendo riguardo all'ammontare dell'eco-contributo da questi richiesto, e che quindi la concorrenza tra sistemi per garantirsi l'adesione dei produttori (che permette ai consorzi di aumentare il bacino di rifiuti loro assegnati), si esplica appunto principalmente sull'ammontare dell'eco-contributo. Questo spiega perché il lavoro svolto da ciascun sistema collettivo è principalmente quello di rendere più efficiente la propria attività, appunto nell'ottica di ridurre i propri costi ed abbassare il contributo ambientale richiesto ai propri produttori¹¹.

17. Più in particolare, il compito di un sistema collettivo è quello di occuparsi, direttamente o a mezzo di operatori terzi¹², di organizzare il trasferimento dei RAEE di propria competenza, ossia depositati dai cittadini e dai distributori nei circa 5.000 centri di raccolta comunali distribuiti sull'intero territorio nazionale e ad esso assegnati dal CdC RAEE, ad uno o più impianti di trattamento autorizzati *ex art. 20* del Decreto RAEE per le operazioni di recupero e riciclo, per il raggruppamento RAEE in questione.

18. Sulla base dei dati compilati dal CdC RAEE, trasmessi da [omissis], in Italia attualmente operano 57 impianti accreditati per il trattamento dei RAEE domestici, di cui 34 sono autorizzati al trattamento di RAEE appartenenti a due o più raggruppamenti, mentre i restanti 23 trattano rifiuti di un singolo raggruppamento RAEE. Gli impianti attivi nei raggruppamenti R1 e R3, di maggiore complessità tecnica, sono in numero notevolmente inferiore (circa 15), sia pur trattandosi di raggruppamenti molto importanti in termini di volumi (come visto sopra in Figura 1, i raggruppamenti R1 e R3 ammontano infatti a circa il 44% del totale dei RAEE domestici); sono invece in numero maggiore gli impianti attivi nei raggruppamenti R2 (44 impianti) e R4 (36 impianti), che spesso transitano al settore RAEE da quello del rottame. Il raggruppamento R5 (con

¹⁰ L'art. 6, comma 4, del citato Regolamento prevede poi che “[f]ermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine al vincolo di destinazione degli avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, il fondo di cui al comma 1 può essere impiegato nella gestione del sistema consortile, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea ordinaria, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo”.

¹¹ Cfr. verbale di audizione di [omissis] del 26 febbraio 2021, Doc.7.

¹² Nello svolgimento della propria attività operativa, ciascun sistema collettivo si può avvalere anche di società di servizi (o *general contractor*), [omissis]. Il *general contractor* di Erion/ECO, che si occupa anche della negoziazione delle tariffe con gli impianti, è la già citata società Remedica TSR (sul punto, cfr. presentazione predisposta da Remedica TSR per gli impianti di trattamento, all. 2 alla risposta alla richiesta di informazioni di [omissis] del 29 gennaio 2021, Doc. 5).

10 impianti) è un ambito per così dire “di nicchia”, caratterizzato da poche quantità e problematiche particolari di raccolta e trattamento, e quindi spesso gli impianti sono dedicati solo a questa categoria¹³.

19. Gli impianti di trattamento si occupano tipicamente, su indicazione dei diversi sistemi collettivi, di recuperare i RAEE presso le isole ecologiche e di trasportarli presso i propri stabilimenti per il trattamento, al fine di recuperare i materiali riciclabili e trasformarli in materia prima seconda, assicurando il corretto smaltimento degli altri. Trattandosi di due attività distinte (trasporto e trattamento), gli impianti applicano ai sistemi collettivi due tariffe distinte, ossia una tariffa per il servizio di trasporto e una tariffa per il servizio di trattamento. Le tariffe di trasporto sono espresse in prezzo per tonnellata (euro/ton) o per carico (euro/ritiro), quelle di trattamento sono sempre espresse in prezzo per tonnellata (euro/ton); le tariffe di trattamento sono ampiamente variabili per i vari raggruppamenti RAEE, in ragione del fatto che i costi di trattamento e il tipo e le quantità di materie prime seconde che si ottengono dalle operazioni di recupero e riciclo variano significativamente da un raggruppamento all'altro¹⁴. I sistemi collettivi e gli impianti possono negoziare tariffe variabili, agganciate ai listini ufficiali delle materie prime, oppure fisse, secondo le proprie valutazioni economiche. Per un sistema collettivo è poi di particolare importanza selezionare una tariffa in linea con il proprio modello di *business*, che gli permetta di internalizzare eventuali efficienze generate attraverso una più efficace gestione delle attività di logistica, le quali possano poi tradursi in eco-contributi ambientali più bassi per i produttori ad esso aderenti¹⁵.

III.2. Le condotte contestate

III.2.1. La clausola di miglior prezzo inserita nei contratti con gli impianti di trattamento, prima da Ecodom e poi da Erion

20. Dalle informazioni in atti sembra emergere in primo luogo che Ecodom abbia inserito nei contratti sottoscritti con gli impianti di trattamento una clausola di miglior prezzo, in forza della quale gli impianti erano tenuti a garantire ad Ecodom la migliore tariffa di trasporto e di

¹³ In sede di audizione, il segnalante *[omissis]* ha inoltre indicato che gli impianti non sono distribuiti in maniera omogenea sul territorio nazionale, essendo più numerosi al Nord e meno presenti al Centro e ancor meno al sud d'Italia (verbale di audizione di *[omissis]* del 26 febbraio 2021, Doc. 7).

¹⁴ Gli impianti determinano le proprie tariffe di trattamento sulla base dei costi da essi sostenuti per la propria attività meno il valore delle diverse materie prime seconde – determinato dalle quotazioni delle stesse sui mercati internazionali – che ottengono dalle operazioni di recupero e riciclaggio dei RAEE loro conferiti dai sistemi collettivi, che procederanno a vendere a valle del riciclo. Con riferimento alla sola attività di trattamento, nel caso in cui il valore delle materie prime seconde ottenute da una determinata tipologia di RAEE sia superiore ai costi sostenuti dall'impianto per le operazioni di recupero, riciclo e smaltimento dei RAEE, è dunque l'impianto di trattamento a corrispondere un importo al sistema collettivo a fronte del conferimento da parte di quest'ultimo della tipologia di RAEE in questione. In questo contesto, vale tuttavia la pena ricordare che l'attività di gestione dei RAEE è sempre un'attività in perdita per il sistema collettivo, anche per quei raggruppamenti in cui il costo delle operazioni di recupero è inferiore al valore della materia prima seconda (come avviene per i raggruppamenti R2 e R4), in quanto anche in questo caso la necessità per i sistemi di remunerare anche l'attività di trasporto svolta dagli impianti, e dunque di aggiungere il costo del trasporto, determina la necessità di un esborso a carico del sistema collettivo. In altre parole, per tutti i raggruppamenti RAEE, è sempre il sistema collettivo a remunerare l'impianto per l'attività svolta.

¹⁵ Cfr. verbale di audizione di *[omissis]* del 26 febbraio 2021, Doc. 7. Le tariffe di trasporto e trattamento versate agli impianti di trattamento rappresentano la principale voce di costo sostenuta dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE (cfr. segnalazione di *[omissis]* del 21 ottobre 2020, Doc. 1).

trattamento¹⁶. Tale medesima clausola è stata poi impiegata da Erion/ECO, e sembra tutt'ora presente nei contratti sottoscritti per suo conto da Remedia TSR, in vigore fino al settembre 2021¹⁷.

21. Come ben illustra la nota esplicativa trasmessa da Remedia TSR agli impianti di trattamento per illustrare il contenuto e la portata della clausola, quest'ultima prevede l'obbligo per gli impianti di non praticare ai sistemi collettivi concorrenti "*termini e condizioni economiche più favorevoli*" di quelli praticati a Erion nella misura in cui, in un dato raggruppamento RAEE, Erion rappresenti il sistema collettivo che conferisce all'impianto in questione i maggiori volumi di RAEE di origine domestica¹⁸.

22. La nota esplicativa illustra che il miglior prezzo deve essere rispettato tanto con riferimento alla tariffa di trasporto e di trattamento considerate separatamente, quanto alla tariffa complessiva; e che, sotto il profilo temporale, il miglior prezzo deve essere assicurato ad Erion su base mensile, vale a dire in ciascun mese del periodo contrattuale, e anche avuto riguardo a contratti già sottoscritti con i sistemi collettivi concorrenti¹⁹.

23. Per quel che riguarda, poi, la portata geografica della clausola, le tariffe rispetto alle quali deve essere assicurato ad Erion il miglior prezzo non sono soltanto quelle applicate da un dato impianto ad altri sistemi collettivi per ritiri nella medesima provincia cui si riferiscono i ritiri relativi ai RAEE gestiti da Erion ma, assai più genericamente, quelli relativi ad "[a]ree considerate analoghe in base, come minimo, a ... distanza chilometrica, difficoltà logistica (collegamenti stradali, aree montuose, ...), tipologia di servizio (simile proporzione tra punti di prelievo gestiti con unità di carico e pezzi a terra...)"²⁰.

24. Il contratto di Erion contempla la verifica periodica del concreto rispetto della clausola di miglior prezzo, affidata ad un soggetto terzo che ha facoltà di accedere presso le sedi degli impianti di trattamento a tutta la documentazione necessaria ad effettuare la verifica in questione, fermo restando un obbligo di riservatezza relativamente ai dati acquisiti nell'esecuzione delle verifiche. In caso di accertamento di una violazione della clausola di miglior prezzo da parte di un impianto, Erion ha il diritto di recedere dal contratto e, in ogni caso, l'impianto è tenuto ad applicare retroattivamente ad Erion il miglior prezzo praticato al sistema concorrente in violazione della clausola, corrispondendo quindi un importo pari alla differenza tra il miglior prezzo unitario

¹⁶ Cfr. allegato 3 alla segnalazione di [omissis] del 21 ottobre 2020, Doc. 1, da cui si evince la presenza della clausola nei contratti di Ecodom già nel 2014.

¹⁷ Cfr. presentazione intitolata "*ECODOM-REMEDIA – Selezione fornitori*" del 22 aprile 2020, (all. 2 alla segnalazione di [omissis] del 21 ottobre 2020, Doc. 1). In quella medesima presentazione, si conferma che "[l]'operatività del nuovo consorzio, quando inizierà, sarà in carico a Remedia TSR", sulla base dunque di un contratto di servizi sottoscritto da Erion, o da ECO (che è la società operativa di Erion), con Remedia TSR.

¹⁸ Cfr. la nota esplicativa intitolata "*Clausola best price – nota esplicativa*" predisposta da Remedia TSR, trasmessa dal segnalante [omissis] in allegato alla risposta alla richiesta di informazioni del 29 gennaio 2021 (all. 1, Doc. 5).

¹⁹ Per le ulteriori caratteristiche della formula tariffaria di Erion e della clausola di miglior prezzo, si rinvia alla più volte citata nota esplicativa intitolata "*Clausola best price – nota esplicativa*" predisposta da Remedia TSR per gli impianti di trattamento e trasmesso dal segnalante [omissis] in allegato alla risposta alla richiesta di informazioni del 29 gennaio 2021 (all. 1, Doc. 5), nonché alla presentazione "*ECODOM-REMEDIA – Selezione fornitori*" del 22 aprile 2020, (all. 2 alla segnalazione di [omissis] del 21 ottobre 2020, Doc. 1), in cui si dà conto di tariffe complesse, ancorate a più parametri e con sconti al verificarsi di determinati requisiti/quantitativi.

²⁰ Cfr. la già citata nota esplicativa "*Clausola best price – nota esplicativa*" (all. 1 alla risposta alla richiesta di informazioni di [omissis] del 29 gennaio 2021, Doc. 5).

applicato al sistema collettivo concorrente e quello applicato a Erion, moltiplicato per i volumi di RAEE gestiti per conto di Erion in violazione dell'obbligo di miglior prezzo.

III.2.2. Il possibile utilizzo strategico delle riserve a scopo escludente da parte di Ecodom e Remedia prima, e di Erion poi

25. In secondo luogo, dalle informazioni in atti sembrerebbe emergere che i soggetti segnalati abbiano offerto ai propri produttori eco-contributi irripetibili dai sistemi concorrenti, utilizzando a tal fine avanzi di gestione accumulati nel corso di esercizi precedenti.

26. Sul punto è necessario preliminarmente rilevare che, secondo quanto dichiarato dal segnalante [omissis], Ecodom e Remedia avrebbero sin dai primi anni di operatività raccolto dai propri produttori contributi basati sui volumi di AEE immesse sul mercato dagli stessi anziché sui volumi di RAEE raccolti²¹. Nei primi anni di operatività del sistema, in cui i volumi di RAEE raccolti e gestiti dai diversi sistemi collettivi erano ancora piuttosto esigui, i soggetti segnalati avrebbero quindi incassato dai produttori importi che eccedevano largamente gli effettivi costi sostenuti per la gestione dei RAEE di propria competenza, accumulando così significativi avanzi di gestione.

27. A fronte della progressiva crescita del settore dei RAEE, Ecodom e Remedia avrebbero posto in essere politiche tese ad abbassare il valore degli eco-contributi proposti ai propri produttori (sia già consorziati che provenienti da altri sistemi) fissandoli ad un livello indipendente dai costi di gestione dei RAEE sostenuti nell'anno in questione, stante la possibilità di utilizzare appunto gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti. Tale circostanza sembra compatibile con quanto emerge dai bilanci di Remedia, Ecodom e, da ultimo, Erion, laddove il flusso derivante dai ricavi generati dai contributi ambientali versati dai produttori ("*ricavi delle vendite e delle prestazioni*") non appare sufficiente a coprire i costi della produzione, ovvero i costi sostenuti dal sistema collettivo per la gestione dei relativi RAEE²²; in quegli stessi bilanci si dichiara poi, a conferma dell'ipotesi del segnalante, che "*il risultato dell'esercizio sia coperto attingendo alle riserve da utili accumulate nei precedenti esercizi*"²³.

28. La tesi prospettata dal segnalante sembrerebbe poi trovare riscontro nella circostanza che i soggetti segnalati appaiono richiedere contributi ambientali significativamente più bassi di quelli richiesti dai sistemi concorrenti, tra cui [omissis], inducendo dunque nuovi produttori ad

²¹ Cfr. segnalazione di [omissis] del 21 ottobre 2020, Doc. 1.

²² Nel proprio bilancio 2019, Ecodom considera che "[i]l risultato negativo dell'esercizio in esame è da attribuirsi alla riduzione dei margini generati dall'attività caratteristica del consorzio, nonostante l'incremento registrato nei ricavi" (visure CCIAA); perdite della gestione caratteristica possono essere osservate anche nei bilanci di Ecodom degli anni 2014, 2015 e 2019 (cfr. Doc. 12 e visure CCIAA) e nei bilanci di Remedia degli anni 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019 (visure CCIAA). Dal 2020, Ecodom e Remedia non hanno più bilanci propri ma un unico bilancio dell'entità *post*-fusione, che copre l'intero anno 2020 in maniera retroattiva dal punto di vista fiscale (essendo la fusione efficace, dal punto di vista civilistico, dal 1° ottobre 2020). Anche il bilancio di Erion dà conto di perdite della gestione caratteristica, colmate con la voce "*altri ricavi e proventi*" (visure CCIAA).

²³ Cfr. bilancio 2014 di Remedia (visure CCIAA). Nel bilancio 2015 di Remedia si illustra che l'utilizzo delle riserve ha lo scopo di ridurre l'ammontare del contributo ambientale richiesto ai propri consorziati: in tal senso, nel bilancio si legge infatti che parte delle riserve "*è stata utilizzata nel corso dell'esercizio quanto ad € 610.000 per contenere l'impatto dell'incremento dei costi di smaltimento gravanti sull'esercizio al fine di limitare l'incremento dei contributi unitari applicati*" (cfr. bilancio 2015 di Remedia, visure CCIAA). Analoghe considerazioni sono presenti nei bilanci di Remedia per l'anno 2016 e per l'anno 2017; in quest'ultimo caso, se da un lato il bilancio dà conto di come l'eco-contributo debba essere definito in un ammontare teso a coprire interamente il costo della raccolta, "*però*" il consorzio si trova a fronteggiare un contesto di mercato difficile nel quale l'incremento dei costi diretti può utilmente essere fronteggiato – piuttosto che aumentando il contributo ambientale – attingendo appunto alle riserve".

abbandonare i sistemi concorrenti: ad esempio, i prezzi offerti per il 2020 da Ecodom [omissis] erano pari a [omissis] a fronte degli [omissis] applicati da [omissis], e questo ha indotto [omissis] a passare ad Ecodom²⁴.

29. Secondo [omissis], inoltre, sarebbe “noto nel mercato” che Remedia formulava anche offerte mirate per i nuovi produttori, ai quali venivano richiesti – nell’ipotesi di adesione – eco-contributi più bassi di quelli praticati ai produttori già aderenti a Remedia.

III.2.3. La clausola di esclusiva presente nello Statuto di Erion

30. Gli art. 4, par. 1, e 6, par. 3, lett. (i), dello Statuto di Erion contemplano un vincolo di esclusiva tale per cui i produttori aderenti ad Erion non possono contestualmente aderire ad altri sistemi collettivi di gestione dei RAEE²⁵. Analoga previsione non è contemplata dallo statuto-tipo, che è stato dunque modificato *in parte qua* da Erion, né appaiono esserci vincoli normativi alla possibile adesione di un produttore/importatore di AEE a più sistemi collettivi di gestione dei RAEE, ad esempio per i diversi raggruppamenti RAEE a cui sono riconducibili i diversi prodotti da questi immessi sul mercato nazionale.

IV. VALUTAZIONI

IV.1. I mercati rilevanti

31. Nel proprio “*Paper Concerning issues of Competition in Waste Management Systems*” del 2005, la Commissione europea ha ritenuto che nel settore della gestione dei RAEE siano individuabili almeno tre diversi mercati del prodotto rilevanti, corrispondenti ad altrettanti livelli della filiera:

(i) un mercato per l’organizzazione dei sistemi per l’assolvimento, da parte dei produttori, degli obblighi previsti dalla Direttiva RAEE, mercato nel quale l’offerta è rappresentata dai diversi sistemi collettivi di gestione dei RAEE che sono in concorrenza tra loro per attrarre i produttori di AEE;

(ii) un mercato del trattamento dei RAEE nel quale i sistemi collettivi rappresentano la domanda mentre, dal lato dell’offerta, sono attivi i soggetti che operano gli impianti di trattamento e che si occupano quindi delle attività di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento dei RAEE, nonché tipicamente anche del trasporto; e infine,

(iii) un mercato del recupero e della vendita delle materie prime seconde, in cui l’offerta è rappresentata dai soggetti che operano gli impianti di trattamento e la domanda dagli acquirenti delle materie prime seconde ottenute dalle operazioni di recupero e riciclo dei RAEE²⁶.

32. Nel caso di specie, i mercati del prodotto *sub (i)* e *(ii)* costituiscono quelli in cui sono state poste in essere le condotte segnalate i quali, in realtà, costituiscono i lati di una piattaforma concorrenziale a due versanti, in cui i sistemi collettivi competono tra di loro per acquisire i

²⁴ Cfr. comunicazione di [omissis] dell’8 aprile 2021, Doc. 8; sul punto, si ricorda anche che, come indicato in precedenza, gli eco-contributi richiesti da Ecodom per il 2020, che corrispondono a quelli richiesti anche per l’anno 2019, sono risultati insufficienti a remunerare l’attività caratteristica.

²⁵ Cfr. Statuto di Erion estratto presso l’archivio ufficiale della CCIAA, protocollo del 29 settembre 2020 (Doc. 10).

²⁶ Cfr. Commissione europea, *Paper Concerning issues of Competition in Waste Management Systems*, anno 2005, parr. 145-146, disponibile sul sito Internet istituzionale.

produttori, sul versante dell'offerta di servizi di *compliance* ambientale, e per ottenere i servizi degli impianti, sul versante della domanda di servizi di trasporto e trattamento dei RAEE.

33. Sotto il profilo merceologico, l'Autorità ritiene che entrambi tali mercati debbano essere definiti a livello dei singoli raggruppamenti RAEE (R1, R2, R3, R4 e R5). Per quanto riguarda il mercato del trattamento dei RAEE, l'Autorità ritiene che ciascuno dei cinque diversi raggruppamenti in cui sono stati normativamente suddivisi i RAEE domestici costituisca un distinto mercato rilevante, in particolare basandosi sull'osservazione dell'esistenza di differenti corrispettivi di trattamento per ciascuna categoria di rifiuti trattata e della presenza di una chiara differenziazione tra RAEE che richiedono trattamenti tecnici complessi (come i RAEE R1 e R3, ma anche R5, che necessitano di operazioni complesse e ulteriormente diversificate) e RAEE che possono essere smaltiti attraverso processi relativamente più semplici (in particolare nel raggruppamento R2, che infatti vede operare numerosi impianti provenienti dal mondo della rottamazione, che non dispongono delle competenze settoriali specifiche per operare nei raggruppamenti R1 e R3, per certi versi simili, o nell'R5).

34. Ad analoghe conclusioni si giunge con riferimento al mercato dell'offerta dei servizi di *compliance* ai produttori AEE: se, da un lato, non vi sono infatti ostacoli normativi all'adesione di un produttore a più sistemi collettivi per le tipologie di AEE corrispondenti ai diversi raggruppamenti RAEE, dall'altro non vi è alcuna sostituibilità tra i servizi offerti per i diversi raggruppamenti, che dipende evidentemente dalla tipologia di AEE immessa sul mercato.

35. Con riferimento alla dimensione geografica del mercato per l'offerta dei servizi di *compliance* ambientale di cui al punto (i), dalle informazioni in atti emerge che i sistemi collettivi operano su tutto il territorio nazionale, e ad essi aderiscono tutti i produttori attivi in Italia, che dunque conferiscono al sistema il mandato a recuperare la quota parte di rifiuti di propria spettanza senza alcun vincolo geografico.

36. Il mercato del trattamento dei RAEE appare invece possibilmente di dimensione *sub-nazionale*, come anche ipotizzato dalla Commissione²⁷, nella misura in cui la selezione dell'impianto di destinazione dei rifiuti da parte del sistema collettivo viene operata all'interno di un raggio definito, superato il quale il costo del trasporto diventa eccessivo rispetto al valore del bene e al costo di recupero complessivo. Tuttavia, la posizione di forza che, dal lato della domanda, ciascun sistema collettivo detiene su tali mercati *sub-nazionali*, è in ogni caso sostanzialmente speculare a quella che esso detiene a livello nazionale sul proprio mercato di riferimento, in quanto il CdC RAEE assegna i punti di raccolta ai sistemi secondo un criterio di ripartizione geografica teso a distribuire uniformemente le diverse aree di cui si compone il territorio, e in particolar modo quelle disagiate, senza che i sistemi collettivi possano intervenire su tali dinamiche di ripartizione. In altre parole, trattandosi di un mercato amministrato centralmente dal CdC RAEE, la posizione di un dato sistema a livello locale non potrà essere difforme da quella che questi detiene a livello nazionale, e dunque la forza di ciascun sistema collettivo non può che essere valutata con riferimento alla posizione detenuta sull'intero mercato italiano, in virtù del numero di produttori ad esso aderenti. L'esatta dimensione del mercato geografico dell'attività di trattamento potrà comunque essere lasciata aperta, in quanto la posizione relativa di ciascun consorzio, anche a livello locale, dipende

²⁷ Cfr. Commissione europea, *Paper Concerning issues of Competition in Waste Management Systems*, cit., parr. 150-151.

dagli esiti delle dinamiche competitive sul mercato dei servizi di *compliance*, mediati dalle decisioni del CdC RAEE.

IV.2. La dominanza di Ecodom e Remedia, prima della fusione, e di Erion poi

37. In Italia sono attualmente presenti, oltre ad Erion, altri 11 sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici; tali sistemi hanno tutti quote di mercato inferiori all'1% (*[omissis]*), con la sola eccezione *[omissis]*²⁸.

38. La Tabella 1 illustra la posizione di Ecodom e Remedia nel 2019 in termini di domanda complessiva di servizi di trattamento offerti dagli impianti per ciascun singolo raggruppamento RAEE e per l'intero settore dei RAEE domestici. Le predette quote di domanda sono calcolate sulla base dei volumi di RAEE gestiti da un dato sistema collettivo rispetto al totale nazionale, ed esse sono evidentemente lo specchio della quota di mercato in termini di immesso al consumo dei produttori aderenti a ciascun sistema collettivo (sulla base della quale il CdC RAEE assegna appunto, al singolo sistema, determinati quantitativi di rifiuti da gestire, che definiscono a valle la sua domanda di servizi di trattamento offerti dagli impianti).

Tabella 1: Quote di Ecodom, Remedia e Erion nel 2019 sulla domanda complessiva di servizi di trattamento

Raggruppamenti RAEE	Ecodom	Remedia	Erion (Ecodom + Remedia)
R1	41,6%	39,1%	80,7%
R2	67%	19,5%	86,5%
R3	5,5%	63,8%	69,3%
R4	6,3%	25,5%	31,8%
R5	0,3%	7,3%	7,6%
Tot. RAEE domestici	36,1%	33,8%	69,9%

Fonte: elaborazioni del segnalante *[omissis]* sulla base dei dati trasmessi, ai tutti i sistemi collettivi, dal CdC RAEE (cfr. segnalazione del 21 ottobre 2020, Doc. 1).

39. Dalla Tabella 1 emerge quindi che sia Ecodom che Remedia detenevano individualmente, già prima della fusione, un forte potere di mercato in diversi raggruppamenti RAEE (in particolare, Ecodom era dominante nel raggruppamento R2, dove pesava per il 67% dei servizi richiesti, e Remedia nel raggruppamento R3, dove i servizi richiesti coprivano quasi il 64% del mercato).

40. La stessa Tabella 1 mostra poi la quota di mercato congiunta dei due operatori divenuta, per effetto della fusione tra Ecodom e Remedia che ha dato vita al nuovo consorzio Erion, di quasi-monopsonio nei raggruppamenti R1, R2 e R3.

41. Vale ribadire che, in considerazione della relazione esistente fra quantità di rifiuti gestiti imputabili a ciascun consorzio e immessi al consumo dai soggetti in esso consorziati, in realtà la posizione di dominanza della domanda sopra descritta non è altro che lo specchio di un'equivalente dominanza, questa volta dal lato dell'offerta, di ciascun sistema nel mercato suo proprio, cioè quello

²⁸ Elaborazioni sulla base dei dati trasmessi, a tutti i sistemi collettivi (nel caso di specie al segnalante *[omissis]*), dal CdC RAEE, con riferimento ai rifiuti gestiti dai diversi sistemi nell'anno 2019 (cfr. segnalazione di *[omissis]* del 21 ottobre 2020, Doc. 1).

dell'offerta dei servizi di *compliance* ai produttori di AEE di ciascun raggruppamento. Pertanto, Ecodom, Remedia e Erion risultano dominanti nell'offerta di servizi di *compliance* per le tipologie di AEE corrispondenti ai diversi raggruppamenti RAEE R1, R2 e R3, come in precedenza illustrato.

IV.2. L'abuso di posizione dominante individuale di Ecodom e di Remedia prima, e di Erion poi

42. Dalle informazioni in atti sembra emergere che Erion abbia posto in essere un abuso della propria posizione dominante detenuta, sul versante della domanda, sul mercato dei servizi di trattamento dei RAEE appartenenti ai raggruppamenti R1, R2 e R3 e, sul versante dell'offerta, sul mercato dei servizi di *compliance* offerti ai produttori di AEE corrispondenti ai raggruppamenti R1, R2 e R3 o, in ogni caso, nel settore dei RAEE nel suo complesso. Ad Erion possono essere contestate anche le analoghe condotte poste in essere da Ecodom (dominante, lato domanda e lato offerta, nel raggruppamento R2) e da Remedia (dominante, lato domanda e lato offerta, nel raggruppamento R3), fino alla citata fusione in Erion.

43. La strategia abusiva qui ipotizzata a carico delle parti consiste in una strategia complessa, articolata in tre diverse condotte che appaiono in ultima istanza funzionali all'esclusione dei sistemi collettivi concorrenti, le quali vengono meglio illustrate nei prossimi paragrafi. Nell'attuare le condotte che compongono tale strategia, sembra che Erion si sia avvalsa di una società operativa (ECO) e di un *general contractor* (Remedia TSR): in questo scenario, e ai fini del presente procedimento, Erion, ECO e Remedia TSR appaiono rappresentare dunque un'unica entità economica, in forza dei vincoli contrattuali tra di essi esistenti e del fatto che Remedia TSR opera quale prestatore di servizi che non appare indipendente, anche in virtù della partecipazione detenuta nel suo capitale da Erion.

IV.2.1. L'inserimento, nei contratti con gli impianti di trattamento, della clausola di miglior prezzo

44. In primo luogo, dalle informazioni in atti appare che Erion, e prima ancora Ecodom, abbiano inserito nei contratti conclusi con gli impianti di trattamento, in virtù del potere di mercato di cui godono nei confronti di questi ultimi²⁹, una clausola di miglior prezzo suscettibile di determinare un artificiale, permanente e sistematico aumento dei costi sostenuti dai sistemi collettivi concorrenti. Da ultimo, la clausola è stata negoziata e inserita nei contratti con gli impianti di trattamento da Remedia TSR, quale *general contractor* del gruppo Erion, possibilmente in virtù di un contratto di servizi stipulato con ECO, la società operativa di Erion.

45. Nel rinviare al par. III.2.1 per la descrizione delle caratteristiche della clausola, si ricorda brevemente che essa prevede l'obbligo per gli impianti di non praticare ai sistemi collettivi concorrenti termini e condizioni economiche più favorevoli di quelli offerti a Erion in tutte le ipotesi in cui, in un dato raggruppamento RAEE, Erion rappresenti il sistema collettivo che conferisce

²⁹ Proprio con riferimento al settore dei RAEE, nel sopracitato *Paper* anche la Commissione considerava che “[i]f collective systems are created, it is essential to ensure that they do not lead to unjustified restrictions of competition on the markets concerned”, presagendo appunto tra i possibili rischi del settore la circostanza che “[l]arge waste management systems will normally exercise an appreciable demand side power”, con conseguente possibilità di abusare di tale posizione di monopsonio sul mercato *vis-à-vis* le proprie controparti contrattuali (Commissione europea, *Paper Concerning issues of Competition in Waste Management Systems*, cit., par. 155 e 160). Allo stato delle informazioni disponibili, sembra che Ecodom prima e Erion poi abbiano incluso la clausola in tutti i contratti sottoscritti con gli impianti (con la conseguenza che, considerata la posizione di mercato delle parti, in particolare da ultimo di Erion nei raggruppamenti R1, R2 e R3, sembra sostanzialmente interessata la quasi totalità dell'offerta di tali servizi); cfr. risposta alla richiesta di informazioni di [omissis] del 29 gennaio 2021, Doc. 5.

all'impianto in questione i maggiori volumi di RAEE di origine domestica. La medesima clausola era stata inserita da Ecodom nei contratti sottoscritti con gli impianti già nel 2014, come risulta da documentazione in atti³⁰.

46. Vista la posizione dominante detenuta dapprima da Ecodom nel raggruppamento R2, e la posizione di assoluta dominanza detenuta da Erion a valle della fusione, con quote superiori al 70% nei raggruppamenti R1, R2 e R3, è evidente che nei raggruppamenti in questione Ecodom/Erion saranno, verosimilmente nella quasi totalità dei casi, il sistema collettivo che affida ai diversi impianti i maggiori volumi di RAEE, con conseguente sistematica applicazione dell'obbligo di miglior prezzo a loro favore.

47. Come visto in precedenza, la clausola viene impiegata in un contesto di plurimi e complessi criteri di definizione del prezzo, spesso vaghi e dall'esito difficile da prevedere in ragione di formule di indicizzazione, parametri e sconti. La clausola stessa si caratterizza altresì per l'utilizzo di concetti indefiniti (quale quello, sotto il profilo dell'ambito geografico di applicazione, di "*aree analoghe*"), ed è pertanto suscettibile di generare una situazione di incertezza in merito alle tariffe che potranno essere applicate dagli impianti ai sistemi collettivi concorrenti di Erion senza violare la clausola di miglior prezzo. Nella misura in cui genera una situazione tale per cui l'impianto non è in posizione di definire agevolmente *ex ante* l'ammontare dalla tariffa di Erion, l'effetto di tale incertezza e opacità può esser quello di obbligare nei fatti gli impianti di trattamento ad includere sistematicamente un differenziale nelle tariffe praticate ai sistemi collettivi concorrenti, così da essere sicuri di non violare l'obbligo di miglior prezzo³¹.

48. Peraltro, la clausola di miglior prezzo sembrerebbe generare un vero e proprio "ingessamento" del mercato che ostacola i concorrenti di Erion nell'appropriarsi di eventuali efficienze generate nello svolgimento della propria attività³². Infatti, tali efficienze andrebbero prevalentemente ricercate in una migliore organizzazione logistica, che sarebbe in grado di incidere positivamente anche sui costi delle attività svolte dall'impianto (trasporto e trattamento). Se però l'impianto decidesse di riconoscere ad un concorrente di Erion una migliore tariffa (a fronte di importanti efficienze logistiche realizzate), in virtù della clausola esso dovrebbe poi applicare tale migliore tariffa anche ad Erion e su tutte le quantità (verosimilmente ingenti) fornite dall'operatore dominante. In quest'ultimo caso, tuttavia, la riduzione concessa ad Erion non sarebbe accompagnata da alcun incremento delle efficienze logistiche e dunque non sarebbe associata ad una corrispondente riduzione dei costi dell'impianto di trattamento; pertanto essa si tradurrebbe in una riduzione dei margini dell'impianto o addirittura in una remunerazione insufficiente a coprire i suoi costi. Non potendo di fatto l'impianto, per questi motivi, riconoscere alcuna riduzione tariffaria al concorrente di Erion, quest'ultimo non avrà incentivi a ricercare efficienze delle quali non potrebbe appropriarsi.

³⁰ Cfr. allegato 3 alla segnalazione di *[omissis]* del 21 ottobre 2020, Doc. 1, da cui si evince la presenza della clausola nei contratti di Ecodom già nel 2014.

³¹ Il segnalante *[omissis]* ha dato atto di episodi in cui gli impianti avrebbero rivisto al rialzo le condizioni economiche ad essi applicati per rientrare nei parametri della clausola di miglior prezzo di Erion anche in relazione a contratti già in precedenza sottoscritti (cfr. segnalazione di *[omissis]* del 26 febbraio 2021, Doc. 6).

³² In termini analoghi, cfr. decisione della Commissione europea del 4 maggio 2017, caso AT.40153 – *E-book MFNs and related matters (Amazon)*, disponibile sul sito Internet istituzionale, nella quale la Commissione ha contestato l'introduzione di clausole di miglior prezzo negli accordi di distribuzione stipulati da Amazon, che prevedevano altresì che i contraenti fossero tenuti ad informare Amazon di eventuali condizioni migliorative assicurate ai concorrenti.

49. In altri termini, anche laddove la clausola funzionasse effettivamente come una *price parity*, e fosse dunque possibile per gli impianti definire e offrire ai concorrenti di Erion condizioni di prezzo identiche a quelle offerte all'operatore dominante, la clausola appare avere parimenti natura restrittiva in quanto di fatto sembrerebbe impedire ai consorzi concorrenti di Erion di appropriarsi delle efficienze che riuscissero eventualmente a realizzare nella propria attività e dunque, potenzialmente, di applicare eco-contributi più bassi ai propri consorziati, scoraggiando la ricerca di tali efficienze (con possibili effetti negativi anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente) e proteggendo la posizione dell'operatore dominante.

50. L'indebito vantaggio concorrenziale che in tal modo i soggetti segnalati sembrerebbero preconstituirsì potrà poi essere utilizzato nel mercato a monte per attrarre nuovi produttori di AEE. Posto che, come già rilevato, la principale voce di costo sostenuta dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE è rappresentata appunto dalle tariffe che essi corrispondono agli impianti, il significativo vantaggio concorrenziale preconstituito dai soggetti segnalati nei mercati a valle consente loro di proporre ai produttori di AEE nel mercato a monte eco-contributi più bassi di quelli dei sistemi collettivi concorrenti che invece, subendo per effetto della clausola un artificioso aumento dei costi sostenuti nel mercato a valle, si trovano corrispettivamente costretti ad applicare eco-contributi più alti, anche per ottemperare all'obbligo normativo di "*garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria*" (art. 10, comma 10, del Decreto RAEE). Tale possibile effetto escludente, suscettibile di indurre i produttori di AEE a recedere dai sistemi collettivi concorrenti per aderire ai soggetti segnalati, appare rafforzato dalle ulteriori condotte poste in essere dai soggetti segnalati sul mercato dell'offerta dei servizi di *compliance*, come illustrato nei prossimi paragrafi.

IV.2.2. Il possibile utilizzo strategico delle riserve a scopo escludente

51. In secondo luogo, sul mercato dell'offerta di servizi di *compliance* ai produttori di AEE corrispondenti ai diversi raggruppamenti RAEE, Ecodom e Remedia prima, e Erion poi, appaiono avere posto in essere un'ulteriore condotta abusiva consistente nell'utilizzo delle riserve generate da utili in eccesso negli esercizi precedenti per abbattere artificiosamente l'importo del contributo ambientale offerto ai produttori, in un'ottica di *retention* dei produttori già ad essi aderenti e di acquisizione di nuovi produttori, in danno dei sistemi concorrenti.

52. Sul punto, il par. III.2.2. ha dato conto dell'esistenza di perdite della gestione caratteristica nei più recenti bilanci di Remedia, Ecodom ed Erion, e della circostanza che tali perdite appaiono essere state ripianate facendo ricorso alle riserve accumulate negli anni precedenti, le quali dunque sarebbero state utilizzate a scopo escludente per mantenere artificiosamente basso il livello del contributo ambientale richiesto ai propri consorziati.

53. L'abbattimento artificioso del livello del contributo ambientale a potenziali nuovi clienti (produttori), attraverso il possibile utilizzo improprio delle riserve, assume natura abusiva nella misura in cui integra gli estremi di una possibile pratica escludente posta in essere, anche in violazione della disciplina di settore³³, da un operatore dominante, che appare irripetibile dai

³³ Sulla base del principio "chi inquina paga", ciascun produttore di AEE è tenuto a finanziare i costi effettivamente sostenuti per la gestione dei propri RAEE, il che non avviene nel caso di applicazione ai produttori aderenti di eco-contributi che non coprono gli effettivi costi di gestione, utilizzando avanzi di esercizi precedenti per colmare la differenza; in tal senso, infatti, l'art. 8 del Decreto RAEE stabilisce che ciascun sistema collettivo debba calcolare il contributo ambientale sulla base della "*migliore stima dei costi effettivamente sostenuti*". La normativa di riferimento prevede poi che gli avanzi di gestione possano – se del caso esclusivamente nell'anno successivo a quello in cui sono stati generati – essere

sistemi concorrenti a prescindere dalla loro efficienza, e dunque con possibili effetti escludenti dalla data di entrata in vigore del Decreto RAEE, il 12 aprile 2014³⁴. L'esempio fornito dal segnalante [omissis] in merito al produttore [omissis] sembra confermare che gli eco-contributi offerti a quest'ultimo da Ecodom per l'anno 2020 fossero effettivamente irripetibili da [omissis], non solo avendo riguardo al livello dei contributi praticato da [omissis] (definito, in conformità alla legislazione, quale miglior stima a copertura dei costi di gestione³⁵) ma anche considerando che il flusso di cassa generato da quei contributi di Ecodom, fissati in egual misura nel 2019, ha determinato una perdita di esercizio, registrata nel bilancio di Ecodom del 2019, che sembrerebbe essere stata poi coperta appunto utilizzando le riserve accumulate in esercizi precedenti³⁶.

54. D'altro canto, la pratica di utilizzare le riserve accumulate negli anni passati per finanziare ribassi dei contributi correnti appare sollevare criticità concorrenziali anche laddove tali ribassi siano rivolti ai produttori già aderenti al consorzio dominante (Ecodom, Remedia o Erion), i quali abbiano contribuito con i loro pagamenti passati alla formazione delle riserve (suscettibile dunque, in questo scenario, di rappresentare una pratica fidelizzante). La restituzione dei pagamenti in eccesso effettuata attraverso uno sconto sul contributo di periodi successivi, peraltro in questo caso procrastinata possibilmente per vari anni, è infatti suscettibile di rappresentare un vincolo fidelizzante che obbliga il produttore a rimanere cliente del consorzio pena la perdita di quanto già indebitamente anticipato, con conseguente riduzione della contendibilità del produttore per i sistemi concorrenti³⁷.

IV.2.3. La clausola di esclusiva

55. In terzo luogo, come illustrato nel par. III.2.3., Erion ha inserito nel proprio Statuto, derogando *in parte qua* allo statuto-tipo, una previsione in forza della quale i produttori aderenti ad Erion non possono contestualmente aderire ad altri sistemi collettivi di gestione dei RAEE. Tale previsione appare suscettibile di inasprire ulteriormente i possibili effetti escludenti generati dalle condotte sopra descritte nella misura in cui vincola un dato produttore a conferire ad Erion mandato a recuperare tutti i RAEE ad esso riconducibili, estendendo dunque ulteriormente il potenziale bacino di dominanza di Erion, in danno dei sistemi concorrenti. In tal senso, ad esempio, un dato produttore di AEE riconducibili al raggruppamento R2 e R4, il quale decida di conferire ad Erion mandato per il raggruppamento R2, sarà vincolato a conferire all'operatore dominante mandato per il

utilizzati solo per ridurre il contributo ambientale di produttori già aderenti a tali consorzi in tale anno precedente, per gli specifici ammontari da essi conferiti come *surplus* nei rispettivi raggruppamenti RAEE, non potendo "essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale dovuto da produttori che non abbiano concorso a costituirli, ovvero non abbiano partecipato al sistema consortile nei due esercizi precedenti" (art. 6, comma 2, D.M. 13.12.2017, n. 235).

³⁴ Cfr., e.g., cfr. provvedimento di chiusura istruttoria del 6 giugno 2012, n. 23639, caso A437, *Esselunga/Coop Estense*, in Boll. n. 24/2012.

³⁵ Come si è visto in precedenza, secondo il listino Ecodom per l'anno 2019 valevole anche per l'anno 2020, con riferimento ai RAEE di interesse per [omissis], Ecodom applicava [omissis] a fronte degli [omissis] offerti da [omissis] (Doc. 8).

³⁶ Il segnalante [omissis] ha sostenuto che anche Remedia (dominante nel raggruppamento R3) formulava simili offerte per i nuovi produttori, secondo [omissis] in alcuni casi migliori di quelle praticate ai produttori già aderenti a Remedia; tale affermazione sembra trovare riscontro nell'osservazione delle perdite della gestione caratteristica registrate nei bilanci di Remedia, di cui si è dato conto nel par. III.2.2.

³⁷ In proposito va peraltro osservato che, pur nel consentire l'utilizzo degli avanzi di gestione per ridurre il contributo ambientale dei produttori che abbiano concorso a costituirli, come più volte rilevato la norma di settore limita tale possibilità al "primo esercizio finanziario successivo utile" (art. 6, comma 2, D.M. 13.12.2017, n. 235).

raggruppamento R4, sia pur a fronte delle eventuali tariffe migliorative proposte da un operatore concorrente per il raggruppamento R4. La clausola, lontana da logiche di concorrenza *on the merits* ed in linea con la complessiva strategia escludente perseguita da Erion, è dunque anch'essa suscettibile di incidere sugli incentivi ad investire dei sistemi collettivi concorrenti, in quanto impedisce ad essi di avvantaggiarsi di eventuali efficienze generate nello svolgimento delle proprie attività, anche qualora si traducano in ribassi dei contributi ambientali offerti ai produttori.

V. IL PREGIUDIZIO AL COMMERCIO INTRAEUROPEO

56. Le condotte esaminate, tutte imputabili ad Erion in quanto successore economico e giuridico dei consorzi cessati Ecodom e Remedia, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 102 TFUE in quanto interessano i mercati nazionali dei servizi di trattamento dei RAEE e dell'offerta dei servizi di *compliance* ai produttori di AEE, che costituiscono parte rilevante del mercato europeo, e sono idonee a limitare gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea.

RITENUTO, pertanto, che le condotte tenute da ERION WEEE, Erion Compliance Organization S.c.a.r.l. e Remedia Tecnologie e Servizi per il Riciclo S.r.l., siano suscettibili, per le ragioni sopra esposte, di configurare una o più violazioni dell'articolo 102 TFUE, e che ERION WEEE risponda altresì delle condotte poste in essere dal cessato consorzio Remedia e dal cessato consorzio Ecodom, poi fusi per incorporazione in ERION WEEE, che ha proseguito in tali condotte;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di ERION WEEE, Erion Compliance Organization S.c.a.r.l. e Remedia Tecnologie e Servizi per il Riciclo S.r.l. per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 102 TFUE;
- b) la fissazione del termine di 45 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità almeno 5 giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Clara Beatrice Calini;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 novembre 2022.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1750 - REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI PER ORGANISMI OPERANTI NEI SETTORI CINEMA E AUDIOVISIVO

Roma, 18 febbraio 2021

Regione Siciliana
Assessorato del Turismo, dello Sport
e dello Spettacolo

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 9 febbraio 2021, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente al Decreto dell'Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 2824/S6 del 24 novembre 2020, recante *“Avviso per la presentazione di istanze per gli interventi in favore del turismo e dello spettacolo, anno 2020 - Art. 16, commi 2 e 3, legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, così come modificato dall'art. 4, comma 3, legge regionale n. 18 dell'11 agosto 2020 - Avviso di presentazione istanze”*, nonché a ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente.

Tale decreto disciplina le modalità di erogazione delle risorse previste dal Fondo istituito dall'articolo 16, commi 2 e 3, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, così come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2020, n. 18, che prevede, in via eccezionale per l'esercizio finanziario 2020, l'istituzione di un fondo per la perdita di incassi al botteghino o per la riduzione dei ricavi al netto di contributi da enti pubblici.

L'avviso per la presentazione di istanze per gli interventi in favore del turismo e dello spettacolo, anno 2020, approvato con il Decreto n. 2824/S6, portato all'attenzione dell'Autorità con segnalazione pervenuta il 20 gennaio 2021, specifica che i soggetti ammessi a ricevere l'erogazione *“devono avere sede legale e operativa nel territorio della Regione siciliana”*

Il Decreto del Direttore Generale dell'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 3332/S6 del 22 dicembre 2020 ha approvato l'elenco delle domande ritenute ammissibili, che, subordinatamente al positivo esito delle verifiche di legge, otterranno la liquidazione dei contributi. L'Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni.

Il menzionato Avviso approvato con D.A. n. 2824/S6 integra un profilo di restrittività chiaramente in contrasto con i principi di concorrenza ed è idoneo altresì a pregiudicare il buon funzionamento del mercato interno.

Infatti, limitare la concessione di un beneficio economico soltanto alle imprese che, cumulativamente, abbiano sede legale e operativa in un dato territorio, causa una discriminazione

tra imprese che sono in concorrenza nello stesso mercato – di ampiezza locale, nel caso di specie¹ – per effetto dell’indebita esclusione di quelle che hanno sede legale fuori Regione. In particolare, l’esclusione dal beneficio potrebbe compromettere la permanenza sul mercato di esercenti cinematografici capaci di “restituire” al tessuto economico regionale i frutti del beneficio ricevuto, i quali contribuiscono all’ampiezza delle opportunità di scelta per i consumatori nell’ambito locale interessato. Su questi ultimi, pertanto, ricadrebbe, in ultima analisi, il pregiudizio arrecato dalla distorsione concorrenziale in esame.

Si tratta di un profilo più volte censurato dall’Autorità in precedenti interventi di *advocacy*, in cui è stato evidenziato che requisiti territoriali quali quello in esame costituiscono “*un freno ingiustificato e artificioso allo sviluppo dimensionale delle imprese*” e che la previsione di un requisito legato alla sede legale appare idoneo a escludere operatori con sede legale e/o altre sedi operative fuori dalla Regione interessata, “*producendo una compartimentazione a livello di mercato limitata agli ambiti regionali*”. L’Autorità ha al tempo stesso ritenuto giustificabile, sul piano *antitrust*, che, “*in un’ottica di rispetto dei limiti di competenza territoriale, gli enti concedano l’utilizzo dei propri fondi ... a favore esclusivamente di imprese operanti nel territorio (...), purché, ovviamente, ciò non costituisca una barriera all’ingresso*” di soggetti che operano in ambito regionale, pur avendo sede legale fuori dalla Regione².

Simili misure si pongono altresì in evidente contrasto con la disciplina europea sull’instaurazione e il buon funzionamento del mercato interno in quanto idonee a precludere l’accesso ai sussidi in esame a soggetti che – pur svolgendo in via stabile e continuativa la loro attività economica sul medesimo mercato dei beneficiari di tali sussidi – abbiano stabilito la loro sede principale in un altro Paese membro dell’Unione Europea, esercitando la loro libertà di stabilimento garantita dagli articoli 49 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Sotto questo profilo, impregiudicata la valutazione della Commissione Europea in ordine alla compatibilità con l’articolo 107 del TFUE della misura in esame, essa appare non rispettosa della disciplina europea sui sussidi pubblici secondo la quale un asserito aiuto di Stato non può ritenersi compatibile con il mercato interno laddove violi altre disposizioni del Trattato.

In particolare, l’Avviso approvato con D.A. n. 2824/S6, nella misura in cui riconosce contributi pubblici unicamente agli operatori economici aventi cumulativamente sede legale e operativa nel territorio della Regione, appare idoneo a limitare indebitamente la platea dei soggetti che possono beneficiarne, in applicazione di criteri discriminatori su base territoriale, contrari agli articoli 3, 41 e 117, comma 2, lett. e), Cost., agli articoli 49 e seguenti del TFUE in materia di libertà di

¹ In merito al mercato della proiezione cinematografica nelle sale, l’Autorità ha ritenuto che lo stesso, sotto il profilo geografico, abbia dimensione locale, commisurata al bacino di utenza delle singole sale (cfr. Relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anno 2019, disponibile su <https://www.agcm.it/articoli-standard?id=9e1279ab-9f0d-44d1-8969-191266420871&parent=Relazioni%20annuali%20distribuzione%20cinematografica&parentUrl=/pubblicazioni/relazioni-annuali-distribuzione-cinematografica>).

² Cfr. da ultimo il parere motivato ex articolo 21-bis AS1715, del 13 ottobre 2020 “*Friuli Venezia Giulia - Criteri e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall’emergenza covid-19*”. Si vedano altresì il parere motivato ex articolo 21-bis AS1090 del 24 luglio 2013, “*Regione Veneto. Modalità di utilizzo del fondo di garanzia*”, cui è seguito l’adeguamento della Regione interessata che ha eliminato il riferimento al requisito territoriale legato alla sede operativa, in Boll. n. 43/2013; il parere motivato AS920 del 14 marzo 2012, “*Regione Abruzzo – Disposizioni di attuazione per la concessione dei contributi in conto interessi per integrazione dei fondi rischi*”, relativo alla previsione del requisito territoriale della sola sede legale nella Regione, in Boll. n. 11/2012.

circolazione e stabilimento, nonché alle norme di liberalizzazione intervenute proprio per sancire e tutelare la libertà di iniziativa economica, riconducibili agli articoli 10 e 12 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che recepisce la c.d. Direttiva Servizi, e all'articolo 34 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia), in forza del quale *“ogni misura adottata dai pubblici poteri e idonea a incidere sul libero gioco della concorrenza è giustificata solo ove si dimostri che la stessa è necessaria e adeguata rispetto alla finalità di interesse pubblico perseguita, nel senso che tale finalità non può trovare realizzazione attraverso misure alternative meno invasive”*.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito al mancato adeguamento della Regione Siciliana al parere motivato espresso dall'Autorità, ex art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, avverso il Decreto dell'Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 2824/S6 del 24 novembre 2020, recante “Avviso per la presentazione di istanze per gli interventi in favore del turismo e dello spettacolo, anno 2020 – Art. 16, commi 2 e 3, legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, così come modificato dall'art. 4, comma 3, legge regionale n. 18 dell'11 agosto 2020 – Avviso di presentazione istanze”.

Nella propria riunione del 9 febbraio 2021, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito a talune previsioni contenute nel Decreto dell'Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 2824/S6 del 24 novembre 2020, recante *“Avviso per la presentazione di istanze per gli interventi in favore del turismo e dello spettacolo, anno 2020 – Art. 16, commi 2 e 3, legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, così come modificato dall'art. 4, comma 3, legge regionale n. 18 dell'11 agosto 2020 – Avviso di presentazione istanze”*. Esso disciplina le modalità di erogazione delle risorse previste dal Fondo istituito dall'art. 16, commi 2 e 3, della legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, così come modificato dall'art. 4, comma 3 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 18, che prevede, in via eccezionale per l'esercizio finanziario 2020, a fronte dei danni economici prodotti dal Covid-19, l'istituzione di un fondo per la perdita di incassi al botteghino o per la riduzione dei ricavi al netto di contributi da enti pubblici.

In particolare, l'Autorità ha riscontrato criticità in merito alla previsione dell'Avviso in esame di circoscrivere la concessione dei contributi soltanto alle imprese del cinema e dell'audiovisivo che, cumulativamente, abbiano sede legale e operativa nel territorio della Regione. Per effetto di tale previsione, infatti, l'atto della Regione Siciliana comporta una discriminazione tra imprese che sono in concorrenza nello stesso mercato – di ampiezza locale, nel caso di specie – con l'indebita esclusione dai contributi di quelle imprese che, pur avendo sede operativa all'interno della regione, hanno la propria sede legale fuori dalla regione. In particolare, l'esclusione dal beneficio potrebbe compromettere la permanenza sul mercato di esercenti cinematografici, capaci di "restituire" al tessuto economico regionale i frutti del beneficio economico ricevuto, i quali contribuiscono all'ampiezza delle opportunità di scelta per i consumatori nell'ambito locale interessato. Su questi ultimi, pertanto, ricadrebbe, in ultima analisi, il pregiudizio arrecato dalla distorsione concorrenziale associata all'Avviso in esame.

A seguito del ricevimento di detto parere motivato, la Regione Siciliana, con comunicazione del 14 aprile 2021, ha informato l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di non voler procedere all'annullamento del bando in esame giacché ciò – per effetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2021 – comporterebbe il mancato impiego di somme contemplate nel piano di riparto e di impiego approvato entro il 31 dicembre 2020, che non sarebbero più riproducibili nelle successive annualità. Tale esito, ad avviso della Regione, si porrebbe in contrasto con lo spirito che ha condotto alla formulazione dell'Avviso censurato dall'Autorità, rappresentato dall'intenzione di offrire la possibilità di sopravvivere e di riattivare il circuito economico regionale a coloro che maggiormente hanno subito gli effetti devastanti della crisi.

Pertanto, preso atto del mancato adeguamento della Regione Siciliana al suddetto parere motivato, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 27 aprile 2021, ha disposto di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia il succitato Decreto dell'Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 2824/S6 del 24 novembre 2020.

AS1751 - COMUNE DI SARZANA (SP) - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

Roma, 25 febbraio 2021

Comune di Sarzana

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 16 febbraio 2021, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell’articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla delibera del Consiglio Comunale del 29 dicembre 2020, n. 93, avente ad oggetto “*Concessioni demaniali – Atto di indirizzo alla Giunta presentato dai Capigruppo alla maggioranza*”.

In particolare, mediante la suddetta delibera, il Comune di Sarzana ha disposto l’attivazione del procedimento per l’estensione della durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018 (che ha disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative alla data del 31 dicembre 2033), nonché dell’art. 182, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, e dell’art. 100, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, nella parte in cui tali norme si riferiscono, confermandolo, al meccanismo di proroga *ex lege* delle concessioni demaniali marittime.

In linea generale, l’Autorità ricorda che in materia di affidamenti riguardanti l’uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l’individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l’espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica¹.

Al riguardo, si evidenzia che gli articoli 49 e 56 del TFUE impongono agli Stati membri l’abolizione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o comunque sono idonee a comprimere l’esercizio di tali libertà. Secondo la Corte di giustizia, una normativa nazionale che consente la proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative deve considerarsi in violazione di dette disposizioni².

Inoltre, la direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi) prevede all’art. 12 che “*qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle*

¹ Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sentenza del 25 settembre 2009, n. 5765; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 18 novembre 2019, n. 7874. In tal senso si è espressa, di recente, anche l’ANAC con la delibera del 17 gennaio 2019, n. 25.

² Cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, *Promoimpresa srl e a. contro Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e a.*

risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento" (par. 1) e che, in tali casi, *"l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami"* (par. 2).

Come noto, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi ai richiamati principi eurounitari e, ove la normativa interna non rispetti le disposizioni della direttiva citata, contrastando di riflesso con i principi di libera circolazione e di libertà di stabilimento, se ne impone la relativa disapplicazione³. In tal senso, l'Autorità, in precedenti interventi di *advocacy*, si è più volte pronunciata sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni – tra cui quelle riguardanti i beni demaniali marittimi ed aventi finalità turistico-ricreative⁴ – mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. In particolare, è stato osservato che, nei mercati in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche oggettive delle attività tecniche, economiche e finanziarie, esiste un'esclusiva, o sono ammessi ad operare un numero limitato di soggetti, l'affidamento delle concessioni deve comunque avvenire mediante procedure concorsuali trasparenti e competitive, al fine di attenuare gli effetti distortivi della concorrenza, connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario⁵.

Con specifico riferimento alle procedure e ai provvedimenti di proroga delle concessioni già in essere⁶, l'Autorità ha più volte sottolineato⁷ che è nell'interesse del mercato effettuare un attento

³ Si ricorda, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza europea, tutte le amministrazioni nazionali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenute ad applicare le disposizioni del diritto europeo, disapplicando le norme nazionali da esse non conformi, cfr., *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia nella causa 103/88, *Fratelli Costanzo c. Comune di Milano*, nonché nella causa C-224/97, *Ciola* e nella causa C-198/01, *Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*.

In tal senso, la Corte di Giustizia ha ribadito, da ultimo nella sentenza del 4 dicembre 2018, caso C-378/17, che *"il principio del primato del diritto dell'Unione impone non solo agli organi giurisdizionali, ma anche a tutte le istituzioni dello Stato membro di dare pieno effetto alle norme dell'Unione"* (par. 39) e ricordato che l'obbligo di disapplicare riguarda anche *"tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze il diritto dell'Unione"* (par. 38). In proposito si vedano altresì, *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia nella causa 106/77, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. Simmenthal SpA*, nella causa C-119/05, *Lucchini*, nella causa C-614/14, *Ognyanov* e nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16, *«SEGRO» Kft.*

⁴ Cfr. la segnalazione resa dall'Autorità in data 12 dicembre 2018 ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 287/1990 (AS1550 – *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Boll. AGCM n. 48/2018).

⁵ Anche la giurisprudenza amministrativa ha rilevato un disallineamento tra la normativa nazionale che dispone la proroga delle concessioni e la normativa eurounitaria, evidenziando la necessità per le amministrazioni pubbliche di disapplicare la normativa nazionale in modo da garantire che la selezione degli operatori economici interessati avvenga in ogni caso tutelando la concorrenza, rispettando i principi di libera circolazione dei servizi, *par condicio*, imparzialità, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza. In proposito, *ex multis*, TAR Veneto, sent. n. 218/2020, TAR Puglia, sent. n. 36/2020, Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 7874/2019.

⁶ Si ricorda inoltre che la Corte di Giustizia dell'Unione europea nello stabilire che l'affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, che riguardano risorse naturali scarse, debba necessariamente realizzarsi attraverso una procedura di selezione tra candidati potenziali nel rispetto di tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, nonché di adeguata pubblicità, ha posto in rilievo che una normativa nazionale che preveda una proroga *ex lege* della data di scadenza di tali concessioni equivale a rinnovo automatico in contrasto con il dettato dell'art. 12, par. 2, della direttiva 2006/123/CE. Cfr. CGUE, Sez. V, sentenza del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, cit.

⁷ Cfr. la segnalazione resa dall'Autorità in data 1° luglio 2020, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/1990, AS1684 – *Osservazioni in merito alle disposizioni contenute nel decreto rilancio*, in Boll. AGCM n. 28/2020. Si vedano, inoltre, le segnalazioni AS135 – *Proroghe delle concessioni autostradali*, in Bollettino n. 19/98; AS491 – *Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo*, in Bollettino n. 46/2008; AS1114 – *Regime concessorio presente nel porto di Livorno*, in Bollettino n. 12/2014; AS1137 –

bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio.

La concessione di proroghe in favore dei precedenti concessionari, infatti, rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica. Quindi, eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle amministrazioni, per consentire quanto prima l'allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive.

Di conseguenza, l'Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, codesto Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa posta fondamento della delibera del Consiglio Comunale del 29 dicembre 2020, n. 93, per contrasto della stessa con i principi e con la disciplina eurounitaria sopra richiamati. Le disposizioni relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contenute nella citata delibera integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In conclusione, la delibera comunale *de qua* si pone in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, in quanto limita ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative eurounitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'art. 12 della c.d. direttiva Servizi.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, il Comune di Sarzana dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

per IL PRESIDENTE
il Componente anziano
Gabriella Muscolo

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Sarzana al parere motivato espresso dall'Autorità, ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, avverso la delibera del 29 dicembre 2020, n. 93 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Concessioni demaniali – Atto di indirizzo alla Giunta presentato dai Capigruppo alla maggioranza".

Nella propria riunione del 16 febbraio 2021, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n.

287, in merito al contenuto della delibera del 29 dicembre 2020 n. 93 del Consiglio Comunale, adottata dal Comune di Sarzana, avente ad oggetto “*Concessioni demaniali – Atto di indirizzo alla Giunta presentato dai Capigruppo alla maggioranza*”.

In particolare, con la delibera del Consiglio Comunale oggetto del parere motivato, il Comune di Sarzana ha disposto la proroga di tutte le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, dando applicazione a una normativa nazionale (la legge 30/12/2018, n. 145, art. 1, commi 682, n. 683, n. 684, il D.L. 9/5/2020, n. 34, come convertito con legge del 17/7/2020, n. 77, art. 182, comma 2 e il D.L. 14/8/2020, n. 104, come convertito con legge 13/10/2020, n. 126, art. 100, comma 1) che, ponendosi in contrasto con il diritto eurounitario, in particolare con gli artt. 49 e 56 del TFUE e con i principi di concorrenza ed evidenza pubblica negli affidamenti, avrebbe dovuto essere disapplicata.

Preso atto del mancato adeguamento dell'amministrazione al suddetto parere motivato, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 4 maggio 2021, ha disposto di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria la delibera del 29 dicembre 2020, n. 93 del Consiglio Comunale, adottata dal Comune di Sarzana, e concernente la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative.

AS1752 - COMUNE DI NETTUNO (RM) - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE

Roma, 25 febbraio 2021

Comune di Nettuno

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 23 febbraio 2021, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell’articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla Deliberazione della Giunta Comunale del 14 dicembre 2020, n. 196, avente ad oggetto “*Adempimenti conseguenti l’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Indirizzi operativi per l’applicazione della normativa sulle concessioni demaniali marittime*”.

In particolare, mediante la suddetta Deliberazione, il Comune di Nettuno ha disposto l’attivazione del procedimento amministrativo per l’estensione della durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, commi 682, 683 e 684 della Legge n. 145/2018, che ha disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative alla data del 31 dicembre 2033.

In linea generale, l’Autorità ricorda che, in materia di affidamenti riguardanti l’uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l’individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l’espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica¹.

Al riguardo, si evidenzia che gli articoli 49 e 56 del TFUE impongono agli Stati Membri l’abolizione delle restrizioni ingiustificate alle libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o comunque sono idonee a comprimere l’esercizio di tali libertà. Secondo la Corte di Giustizia, una normativa nazionale che consente la proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative deve considerarsi in violazione di dette disposizioni².

Inoltre, la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi) prevede, all’articolo 12, che “*qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati Membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo*

¹ Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sentenza del 25 settembre 2009, n. 5765; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18 novembre 2019, n. 7874. In tal senso si è espressa, di recente, anche l’ANAC con la delibera del 17 gennaio 2019, n. 25.

² Cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, *Promoimpresa srl e a. contro Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e a.*

svolgimento e completamento” (par. 1), e che, in tali casi, *“l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”* (par. 2).

Come noto, gli Stati Membri sono tenuti a conformarsi ai richiamati principi eurounitari e, ove la normativa interna non rispetti le disposizioni della Direttiva citata, contrastando di riflesso con i principi di libera circolazione e di libertà di stabilimento, se ne impone la relativa disapplicazione³. In tal senso, l’Autorità, in precedenti interventi di *advocacy*, si è più volte pronunciata sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni – tra cui quelle riguardanti i beni demaniali marittimi ed aventi finalità turistico-ricreative⁴ – mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. In particolare, è stato osservato che nei mercati in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche oggettive delle attività tecniche, economiche e finanziarie, esiste un’esclusiva, o sono ammessi ad operare un numero limitato di soggetti, l’affidamento delle concessioni deve comunque avvenire mediante procedure concorsuali trasparenti e competitive, al fine di attenuare gli effetti distortivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario⁵.

Con specifico riferimento alle procedure e ai provvedimenti di proroga delle concessioni già in essere⁶, l’Autorità ha più volte sottolineato⁷ che è nell’interesse del mercato effettuare un attento

³ Si ricorda, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza europea, tutte le amministrazioni nazionali, nell’esercizio delle loro funzioni, sono tenute ad applicare le disposizioni del diritto europeo, disapplicando le norme nazionali da esse non conformi; cfr., *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia nella causa 103/88, *Fratelli Costanzo c. Comune di Milano*, nonché nella causa C-224/97, *Ciola* e nella causa C-198/01, *Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*.

In tal senso, la Corte di Giustizia ha ribadito, da ultimo nella sentenza del 4 dicembre 2018, caso C-378/17, che *“il principio del primato del diritto dell’Unione impone non solo agli organi giurisdizionali, ma anche a tutte le istituzioni dello Stato Membro di dare pieno effetto alle norme dell’Unione”* (par. 39), e ricordato che l’obbligo di disapplicare riguarda anche *“tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell’ambito delle rispettive competenze, il diritto dell’Unione”* (par. 38). In proposito si vedano altresì, *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia nella causa 106/77, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. Simmenthal SpA*, nella causa C-119/05, *Lucchini*, nella causa C-614/14, *Ognyanov* e nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16, *«SEGRO» Kft*.

⁴ Cfr. la segnalazione resa dall’Autorità in data 12 dicembre 2018 ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/1990 (AS1550 – *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Bollettino n. 48/2018).

⁵ Anche la giurisprudenza amministrativa ha rilevato un disallineamento tra la normativa nazionale che dispone la proroga delle concessioni e la normativa eurounitaria, evidenziando la necessità per le Amministrazioni Pubbliche di disapplicare la normativa nazionale in modo da garantire che la selezione degli operatori economici interessati avvenga in ogni caso tutelando la concorrenza, rispettando i principi di libera circolazione dei servizi, *par condicio*, imparzialità, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza. In proposito, *ex multis*, cfr. TAR Veneto, sentenza n. 218/2020, TAR Puglia, sentenza n. 36/2020, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7874/2019.

⁶ Si ricorda, inoltre, che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nello stabilire che l’affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, che riguardano risorse naturali scarse, debba necessariamente realizzarsi attraverso una procedura di selezione tra candidati potenziali nel rispetto di tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, nonché di adeguata pubblicità, ha posto in rilievo che una normativa nazionale che preveda una proroga *ex lege* della data di scadenza di tali concessioni equivale a un rinnovo automatico in contrasto con il dettato dell’articolo 12, par. 2, della direttiva 2006/123/CE (cfr. CGUE, Sez. V, sentenza del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, cit.).

⁷ Cfr. la segnalazione resa dall’Autorità in data 1° luglio 2020, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990, AS 1684 – *Osservazioni in merito alle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio*, in Bollettino n. 28/2020. Si vedano, inoltre, le segnalazioni AS 135 – *Proroghe delle concessioni autostradali*, in Bollettino n. 19/98; AS491 – *Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo*, in Bollettino n. 46/2008; AS1114 – *Regime concessorio presente nel porto di Livorno*, in Bollettino n. 12/2014; AS1137 – *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014*, in Bollettino n. 27/2014.

bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio.

La concessione di proroghe in favore dei precedenti concessionari, infatti, rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica. Quindi, eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle Amministrazioni, per consentire quanto prima l'allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive.

Di conseguenza, l'Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, codesto Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento della Deliberazione di Giunta Comunale n. 196/2020 per contrarietà della stessa ai principi ed alla disciplina eurounitaria sopra richiamata. Le disposizioni relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contenute nel provvedimento amministrativo in parola integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali, nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In conclusione, la Deliberazione *de qua* si pone in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, in quanto è suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative eurounitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della c.d. Direttiva Servizi.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, il Comune di Nettuno dovrà pertanto comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

per IL PRESIDENTE
il Componente anziano
Gabriella Muscolo

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Nettuno al parere motivato espresso dall'Autorità, ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, avverso la Deliberazione di Giunta Comunale del 14 dicembre 2020, n. 196, avente ad oggetto la proroga automatica, senza gara pubblica, della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere, in particolare in esecuzione delle disposizioni legislative per l'estensione della scadenza alla data del 31 dicembre 2033 (legge n. 145/2018, articolo 1 commi 682, 683 e 684).

Nella propria riunione del 23 febbraio 2021, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n.

287, in merito al contenuto della Deliberazione di Giunta Comunale del 14 dicembre 2020, n. 196, adottata dal Comune di Nettuno e avente ad oggetto la proroga automatica al 31 dicembre 2033 della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative insistenti sul territorio comunale.

In particolare, con la citata Deliberazione di Giunta il Comune di Nettuno ha disposto la proroga automatica, senza gara, della scadenza temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, dando applicazione alla citata normativa nazionale la quale tuttavia - ponendosi in contrasto con il diritto euro-unitario, e in particolare con gli articoli 49 e 56 del TFUE e con i principi di concorrenza ed evidenza pubblica negli affidamenti - avrebbe dovuto essere disapplicata.

A seguito della ricezione del citato parere motivato, il Comune di Nettuno non ha fornito all'Autorità, nei termini di legge, alcun riscontro.

Preso dunque atto del mancato adeguamento dell'Amministrazione al parere motivato, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 4 maggio 2021, ha disposto di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio la Deliberazione di Giunta Comunale del 14 dicembre 2020, n. 196, adottata dal Comune di Nettuno e concernente la proroga automatica senza gara delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo.

AS1753 - COMUNE DI LIVORNO - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

Roma, 20 maggio 2021

Comune di Livorno

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell'11 maggio 2021, ha inteso formulare alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alle criticità concorrenziali derivanti dall'atto amministrativo di codesto Comune (Determinazione Dirigenziale n. 196 dell'11 gennaio 2019, avente ad oggetto "*Proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative. Presa d'atto*")¹ relativo alla proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative² in essere.

In particolare, mediante il suddetto atto amministrativo, il Comune di Livorno ha esteso la durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative (e delle concessioni ad esse "*equiparate*") in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 682, 683 e 684, della Legge n. 145/2018 (che ha disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative alla data del 31 dicembre 2033).

In linea generale, l'Autorità ricorda che, in materia di affidamenti riguardanti l'uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l'individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l'espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica³.

Al riguardo, si evidenzia che gli articoli 49 e 56 del TFUE impongono agli Stati Membri l'abolizione delle restrizioni ingiustificate alle libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o comunque sono idonee a comprimere l'esercizio di tali libertà. Secondo la Corte di Giustizia Europea, una normativa nazionale che consente la proroga

¹ Successivamente rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 1488 del 1° marzo 2019 la quale tuttavia, limitandosi a correggere un mero errore materiale in relazione al numero di repertorio indicato per un titolo concessorio, non apporta evidentemente alcun elemento sostanziale aggiuntivo.

² Nonché delle concessioni considerate "*equiparate*", ossia quelle relative ai punti di ormeggio e alle strutture di nautica da diporto.

³ Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sentenza 25 settembre 2009, n. 5765, e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18 novembre 2019, n. 7874; nonché, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1416 e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 marzo 2021, n. 2002.

In tal senso si è espressa anche l'ANAC con la delibera del 17 gennaio 2019, n. 25.

automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative deve considerarsi in violazione di dette disposizioni⁴.

Inoltre, la Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Servizi) prevede, all'articolo 12, che "qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati Membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento" (par. 1), e che, in tali casi, "l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami" (par. 2).

Come noto, gli Stati Membri sono tenuti a conformarsi ai richiamati principi eurounitari e, ove la normativa interna non rispetti le disposizioni della Direttiva citata, contrastando di riflesso con i principi di libera circolazione e di libertà di stabilimento, se ne impone la relativa disapplicazione⁵. In tal senso, l'Autorità, in precedenti interventi di *advocacy*, si è più volte pronunciata sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni – tra cui quelle riguardanti i beni demaniali marittimi ed aventi finalità turistico-ricreative⁶ – mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. In particolare, è stato osservato che nei mercati in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche oggettive delle attività tecniche, economiche e finanziarie, esiste un'esclusiva, o sono ammessi ad operare un numero limitato di soggetti, l'affidamento delle concessioni deve comunque avvenire mediante procedure concorsuali trasparenti e competitive, al fine di attenuare gli effetti distortivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario⁷.

⁴ Cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, *Promoimpresa srl e a. contro Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e a.*

⁵ Si ricorda, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza europea, tutte le amministrazioni nazionali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenute ad applicare le disposizioni del diritto europeo, disapplicando le norme nazionali da esse non conformi; cfr., *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea nella causa 103/88, *Fratelli Costanzo c. Comune di Milano*, nonché nella causa C-224/97, *Ciola* e nella causa C-198/01, *Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*.

In tal senso, la Corte di Giustizia Europea ha ribadito, da ultimo nella sentenza del 4 dicembre 2018, caso C-378/17, che "il principio del primato del diritto dell'Unione impone non solo agli organi giurisdizionali, ma anche a tutte le istituzioni dello Stato Membro di dare pieno effetto alle norme dell'Unione" (par. 39), e ha ricordato che l'obbligo di disapplicare riguarda anche "tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze, il diritto dell'Unione" (par. 38). In proposito si vedano altresì, *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea nella causa 106/77, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. Simmenthal SpA*, nella causa C-119/05, *Lucchini*, nella causa C-614/14, *Ognyanov* e nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16, «SEGRO» *Kft*.

⁶ Cfr. la segnalazione resa dall'Autorità in data 12 dicembre 2018 ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/1990 (AS1550 – *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Bollettino n. 48/2018).

⁷ Anche la giurisprudenza amministrativa ha rilevato un disallineamento tra la normativa nazionale che dispone la proroga delle concessioni e la normativa eurounitaria, evidenziando la necessità per le Amministrazioni Pubbliche di disapplicare la normativa nazionale in modo da garantire che la selezione degli operatori economici interessati avvenga in ogni caso tutelando la concorrenza, rispettando i principi di libera circolazione dei servizi, *par condicio*, imparzialità, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.

In proposito cfr., *ex multis*, TAR Veneto, sentenza n. 218/2020, TAR Puglia, sentenza n. 36/2020, e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7874/2019, cit.; nonché, da ultimo, proprio sul tema della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, TAR Toscana, sentenza n. 363/2021, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1416, cit., e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 marzo 2021, n. 2002, cit.. In particolare, nelle ultime due sentenze citate, il Consiglio di Stato ha statuito, nel primo caso, che "qualsivoglia normativa nazionale o regionale deve in materia ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1763), stante

Con specifico riferimento alle procedure e ai provvedimenti di proroga delle concessioni già in essere⁸, l'Autorità ha più volte sottolineato⁹ che è nell'interesse del mercato effettuare un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio.

La concessione di proroghe in favore dei concessionari esistenti, infatti, rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica. Quindi, eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle Amministrazioni, per consentire quanto prima l'allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive.

Da ultimo, nella recente segnalazione ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90 in merito a "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021" del 22 marzo 2021, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Autorità ha osservato come l'affidamento delle concessioni tramite procedure competitive consenta la piena valorizzazione del bene demaniale delle coste italiane che, come riconosciuto anche all'articolo 1, comma 675, della stessa legge n. 145/2018, rappresenta un elemento strategico per il sistema economico del Paese.

Tali principi sono stati di recente confermati dal TAR Toscana¹⁰, che ha integralmente accolto il ricorso *ex* articolo 21-bis della legge n. 287/90 con cui la scrivente Autorità ha impugnato un

l'efficacia diretta nell'ordinamento interno degli Stati membri delle pronunce della Corte", e, nel secondo caso, che "il nuovo contesto è connotato dalla presa in considerazione dell'efficacia del quadro giuridico unionale, ricavabile, a sostegno della tesi del Comune, dalla nota sentenza Corte UE Promoimpresa del 14 luglio 2016 come un quadro giuridico che impone la procedura selettiva, ove il Comune decida di esternalizzare la gestione degli arenili a fini turistico-ricreativi per la scarsità della risorsa predetta".

In particolare in tema di disapplicazione della normativa nazionale confliggente con quella unionale, si richiamano altresì, da ultimo, TAR Sicilia, sentenza n. 504 del 15 febbraio 2021 (dove il Giudice ha indicato che "[...] d) anche il funzionario pubblico, nel dare attuazione alla legge, deve applicare la fonte normativa prevalente e, quindi, nel contrasto fra diritto europeo immediatamente vincolante e disciplina nazionale, deve assegnare prevalenza al primo; [...] f) quanto esposto rende superflua ogni altra considerazione, ma può, comunque, aggiungersi che le osservazioni della Corte di Giustizia in ordine all'obbligo di disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con il diritto comunitario non costituiscono un <<obiter dictum>>, ma consistono in affermazioni rese in sede di rinvio pregiudiziale e relative alla corretta interpretazione dei Trattati in relazione al caso deciso, cioè in occasione del puntuale assolvimento dei compiti istituzionali propri di tale organo, con la conseguenza che la relativa pronuncia risulta vincolante") e TAR Campania, sentenza n. 265 del 29 gennaio 2021 (dove il Giudice ha rilevato che "L'assunto attempato di avvenuta proroga automatica quindicennale del rapporto instaurato con le pregresse concessioni demaniali marittime si infrange, pertanto, contro l'indirizzo giurisprudenziale disapplicativo delle norme legislative dilatorie emanate in subiecta materia, propugnato anche da questa Sezione nelle sentenze n. 1697 del 2 ottobre 2019 e n. 221 del 10 febbraio 2020, e ispirato all'arresto sancito in materia dalla Corte di Giustizia UE, sez. V, nella citata sentenza 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15").

⁸ Si ricorda, inoltre, che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nello stabilire che l'affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, che riguardano risorse naturali scarse, debba necessariamente realizzarsi attraverso una procedura di selezione tra candidati potenziali nel rispetto di tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, nonché di adeguata pubblicità, ha posto in rilievo che una normativa nazionale che preveda una proroga *ex lege* della data di scadenza di tali concessioni equivale a un rinnovo automatico in contrasto con il dettato dell'articolo 12, par. 2, della Direttiva 2006/123/CE (cfr. CGUE, Sez. V, sentenza del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, cit.).

⁹ Cfr. la segnalazione resa dall'Autorità in data 1° luglio 2020, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, AS 1684 – Osservazioni in merito alle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, in Bollettino n. 28/2020. Si vedano, inoltre, le segnalazioni AS 135 – Proroghe delle concessioni autostradali, in Bollettino n. 19/98; AS491 – Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, in Bollettino n. 46/2008; AS1114 – Regime concessorio presente nel porto di Livorno, in Bollettino n. 12/2014; AS1137 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014, in Bollettino n. 27/2014.

¹⁰ Cfr. sentenza n. 363 dell'8 marzo 2021, cit..

provvedimento (emesso da altra Amministrazione comunale) di tenore analogo a quello qui in esame, riconoscendo così la piena legittimità dell'intervento dell'Autorità, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dalla disposizione sopra citata, in materia di proroga automatica, senza gara, di concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative¹¹.

Alla luce di tutto quel che precede, l'Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, codesto Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento del citato atto amministrativo per contrarietà della stessa ai principi ed alla disciplina eurounitaria sopra richiamata. Le disposizioni relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contenute nel provvedimento amministrativo in parola integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali, nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In conclusione, dunque, l'atto amministrativo comunale in questione si pone in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, in quanto suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative eurounitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della cosiddetta Direttiva Servizi.

L'Autorità auspica, pertanto, che codesto Comune modifichi le disposizioni indicate eliminando le distorsioni concorrenziali evidenziate, come sopra precisato.

L'Autorità invita, altresì, codesto Comune a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

¹¹ In particolare, il TAR Toscana ha annullato la Determina Dirigenziale n. 408 del 21 maggio 2020 del Comune di Piombino, oggetto di parere motivato dell'Autorità ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/90 (cfr. AS1701 – *Comune di Piombino (LI): concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*, in Bollettino n. 41/2020), con la quale l'ente locale in questione aveva avviato la procedura per la proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime insistenti sul territorio comunale senza dar corso alla procedura comparativa prevista dall'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE. In tale pronuncia, il giudice amministrativo ha espressamente affermato che il Comune avrebbe dovuto disapplicare le disposizioni normative nazionali che prevedono la proroga automatica senza gara delle concessioni, per contrasto delle stesse con la normativa eurounitaria di cui all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, ed espletare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari, una volta scadute le concessioni in essere.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP337 - SOLUZIONE DEBITO-VARIE CONDOTTE

Provvedimento n. 29668

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 maggio 2021;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 28370 del 30 settembre 2020, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale, posta in essere dal mese di luglio 2018 dalla Società Soluzionedebito S.r.l.s., consistente nella diffusione sul sito *web* www.zerodebitigroup.com di informazioni non rispondenti al vero e/o nell'omissione di informazioni rilevanti inerenti alle attività di consulenza e intermediazione offerte da Soluzionedebito S.r.l.s. ai consumatori debitori per estinguere o ristrutturare i loro debiti, nonché per risolvere altre questioni connesse alla loro situazione debitoria;

VISTA la propria delibera n. 28527 del 19 gennaio 2021, con la quale l'Autorità ha contestato a Soluzionedebito S.r.l.s. la violazione dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 28370 del 30 settembre 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 28370 del 30 settembre 2020, notificato in data 15 ottobre 2020, l'Autorità ha deliberato che Soluzionedebito S.r.l.s. (di seguito anche "Soluzionedebito", "Società" o "Professionista") ha posto in essere una pratica commerciale scorretta, in violazione degli artt. 21, comma 1, lett. *b*) e *c*) e 22, comma 1 del Codice del Consumo, consistente nell'ingannevolezza delle informazioni e nelle omissioni di informazioni rilevanti relative alla promozione dei servizi a pagamento di consulenza ed intermediazione offerti ai consumatori per la risoluzione delle proprie situazioni debitorie.

2. Nell'ambito di tale attività promozionale via *web*, il Professionista ha omesso e/o fornito informazioni parziali o non veritiere idonee ad indurre il consumatore debitore, che si trova peraltro

in una particolare condizione di difficoltà economica e di fragilità emotiva, ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

3. In particolare, l'enfasi posta sull'efficacia e sulla garanzia circa l'esito delle prestazioni offerte ha indotto diversi consumatori debitori ad avvalersi della consulenza e dell'intermediazione di Soluzionedebito, per poter risolvere le proprie particolari situazioni debitorie ed evitare le conseguenze ad esse connesse, e a corrispondere alla Società gli importi richiesti, e non indicati sul sito, per la prestazione di tali servizi.

4. Diversamente da quanto promosso dalla Società, i suddetti servizi non potrebbero, in realtà, essere sempre garantiti con esito positivo, data l'incertezza derivante dalla specifica situazione debitoria, dalla complessità delle procedure coinvolte e, in ogni caso, dalla disponibilità del creditore.

5. Le suddette carenze informative sono state riscontrate con riferimento alla *homepage* e alle pagine "Riduci il debito", "Prestiti a cattivi pagatori" e "Cancellazione protesti" del sito del Professionista.

6. In generale, i risultati enfaticamente promossi dal Professionista risultavano condizionati da diversi fattori mentre, invece, il consumatore debitore era indotto a credere che fossero di facile e immediato conseguimento. Tale modalità promozionale era idonea a indurre il consumatore debitore ad assumere la decisione di farsi assistere dai consulenti di Soluzionedebito senza che venissero fornite altre informazioni indispensabili per consentire di valutare l'effettivo vantaggio economico per i consumatori debitori.

7. Infatti sul sito risultavano assenti la descrizione dettagliata sulle attività che potevano essere fornite dal Professionista in merito alle specifiche situazioni debitorie, il compenso richiesto dalla Società per le prestazioni offerte, anche in forma percentuale rispetto al debito, e le ulteriori spese da sostenere (amministrative e non).

8. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica commerciale.

9. La Società, in data 5 novembre 2020, ha inviato una comunicazione in ottemperanza alla summenzionata delibera del 30 settembre 2020, n. 28370, in cui dichiarava di aver provveduto alla rimozione della pagina "Riduci il tuo debito"¹.

10. Nello specifico, dunque, Soluzionedebito, avendo unicamente eliminato la pagina sopra citata senza cambiare le rimanenti pagine oggetto del procedimento dell'Autorità, ha continuato a fornire le medesime informazioni che erano state oggetto del provvedimento n. 28370 del 30 settembre 2020. Infatti, la Società ha mantenuto invariate sul sito le altre pagine in cui si prospetta, contrariamente al vero, la certezza di un esito positivo del suo intervento per conto del debitore presso i creditori e/o gli enti con cui egli deve rapportarsi.

11. In ragione di quanto sopra, l'Autorità, con il provvedimento n. 28527 del 19 gennaio 2021, ha deliberato l'avvio del procedimento istruttorio IP337 per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 27 comma 12, del Codice del Consumo, contestando a Soluzionedebito di non aver ottemperato alla diffida di cui alla lettera a) del dispositivo della delibera del 30 settembre 2020 n. 28370.

¹ Cfr. doc. n. 1 - Comunicazione di Soluzionedebito S.r.l.s. del 5 novembre 2020, dove si legge: "Spet.le Agcm, in ottemperanza alla vostra decisione abbiamo provveduto alla rimozione della pagina "riduci il tuo debito" oggetto di contestazione dalle nostre campagne pubblicitarie e nella nostra pagina web Soluzionedebito".

II. L'ITER PROCEDIMENTALE

12. La delibera di avvio del procedimento istruttorio IP337 è stata notificata il 26 gennaio 2021².
13. La Società non ha fatto pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, né ha richiesto di essere sentita in audizione.
14. In data 5 marzo 2021 è stata inoltrata una richiesta di informazioni³, a cui la Società non ha dato alcun riscontro.
15. In data 16 marzo 2021 sono stati eseguiti rilievi d'ufficio sul sito aziendale del Professionista e acquisite agli atti del procedimento le relative pagine *web*⁴.
16. In data 18 marzo 2021 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento⁵.

III. EVIDENZE ISTRUTTORIE

17. In base agli elementi istruttori acquisiti risulta che la Società Soluzionedebito abbia continuato, anche dopo il 15 ottobre 2020, data di notifica del provvedimento 28370 del 30 settembre 2020, a porre in essere la pratica scorretta accertata nel medesimo provvedimento e relativa alla promozione ingannevole e omissiva, sul sito web della Società, dei servizi a pagamento di consulenza ed intermediazione offerti ai consumatori debitori. Infatti, dalla documentazione agli atti e dalla comunicazione fornita dalla Società in data 5 novembre 2020, risulta che la condotta contestata non sia stata sostanzialmente modificata e che essa sia tuttora in corso⁶.
18. Come già evidenziato, la Società ha provveduto unicamente a rimuovere la pagina "*Riduci il tuo debito*"⁷, lasciando invariate la *homepage* e le pagine "*Prestiti a cattivi pagatori*" e "*Cancellazione protesti*", che enfatizzano i risultati che la Società sarebbe in grado di conseguire, in modo da far ritenere al consumatore il facile e immediato conseguimento degli stessi, contrariamente al vero. Risultano, inoltre, ancora assenti le informazioni sul compenso richiesto e sugli ulteriori oneri economici necessari per qualsiasi azione della Società.
19. Sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio, è stato rilevato l'inserimento, da parte della Società, di un messaggio che compare automaticamente e insistentemente in modalità *pop-up* navigando sul sito, attraverso cui il consumatore debitore viene invitato a contattare la Società, sottolineando la capacità professionale di Soluzionedebito.
20. A tale scopo, vengono indicate le elevatissime percentuali di successo (erogazione prestiti 96% e cancellazione cattivi pagatori 99%) dell'attività di consulenza svolta dalla Società senza fornire evidenze a supporto dell'attendibilità di tali percentuali, né altre informazioni necessarie al consumatore debitore per assumere una decisione consapevole prima di contattare la Società.

² Cfr. doc. n. 3.


³ Cfr. doc. n. 4.

⁴ Cfr. doc. n. 5.

⁵ Cfr. doc. n. 6.

⁶ Cfr. docc. nn. 1, 2, 5.

⁷ Cfr. doc. n. 1.



21. Viene, invece, data soltanto la possibilità, cliccando sull'espressione "Guarda qui" del messaggio *pop-up*, di accedere ad una pagina in cui sono riportati alcuni esempi di lettere di istituti finanziari che scrivono alla Società di avere provveduto alla cancellazione dei nominativi di suoi clienti dalle banche dati dei cattivi pagatori. Nessun esempio viene riportato in merito all'attività di assistenza professionale svolta dalla Società per permettere ai consumatori cattivi pagatori di ottenere concretamente prestiti, anche se la percentuale di successo viene indicata nel *pop-up* sopra riportato⁸. Alla richiesta di fornire elementi che provassero la veridicità delle percentuali incluse nel *pop-up*, la Parte non ha fornito alcun riscontro.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DI SOLUZIONEDEBITO

22. La Società non ha fatto pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, né ha richiesto di essere sentita in audizione.

V. VALUTAZIONI

23. Le evidenze sopra descritte dimostrano la continuazione della pratica commerciale scorretta già accertata con il provvedimento n. 28370 del 30 settembre 2020, in quanto Soluzionedebito non ha adottato misure e comportamenti idonei a rimuovere la suddetta pratica.

24. Alla luce delle risultanze istruttorie, dunque, si ritiene che il comportamento posto in essere dal Professionista costituisca una inottemperanza alla suddetta delibera n. 28370 del 30 settembre 2020.

⁸ Cfr. docc. nn. 2 e 5.

25. Sul punto si osserva che, nell'ambito della propria attività promozionale via *web*, il Professionista continua ad omettere e/o fornire informazioni parziali o non veritiere che inducono o sono idonee ad indurre il consumatore debitore, che si trova peraltro in una particolare condizione di difficoltà economica e di fragilità emotiva, ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe assunto.

26. Il Professionista ha adottato un'unica misura, consistente nella cancellazione della pagina *web* dedicata al tema della riduzione del debito, inidonea come tale a far cessare la condotta, in quanto è rimasto invariato il contenuto delle altre pagine del sito, oggetto di accertamento di ingannevolezza nel provvedimento n. 28370.

27. Dalle evidenze agli atti, infatti, permane la particolare enfasi posta dal Professionista sull'efficacia delle prestazioni offerte non solo sulle altre pagine *web* del sito, ma anche attraverso una nuova modalità promozionale rappresentata da un messaggio che compare navigando sul sito in modalità *pop-up*. Attraverso tale messaggio viene posto l'accento sulle altissime percentuali di successo (vicine al 100%) che il Professionista dichiara di aver conseguito a favore dei consumatori debitori nella sua attività di consulenza e intermediazione nelle controversie debitorie. Nessun elemento viene fornito, però, a riprova dell'attendibilità delle percentuali di successo riportate nel *pop-up*.

28. Vengono dunque evidenziate soltanto le asserite capacità e competenze della Società in merito alla risoluzione delle problematiche debitorie e delle conseguenze ad esse connesse, quando l'esito della sua azione non può che essere incerto; vengono inoltre omesse altre informazioni importanti, quali la descrizione dettagliata sulle attività che possono essere fornite in merito alle specifiche situazioni debitorie, il compenso richiesto dalla Società per le prestazioni offerte, anche in forma percentuale rispetto al debito e le ulteriori spese da sostenere (amministrative e non) per la sua azione.

29. In conclusione, tutte le informazioni presentate sul sito nelle modalità descritte continuano ad ingenerare nel consumatore debitore la convinzione che affidarsi a Soluzionedebito sia vantaggioso e garantisca il risultato atteso. Pertanto, la pratica censurata con il provvedimento n. 28370 del 30 settembre 2020 ha continuato ad essere posta in essere da Soluzionedebito dopo che le è stato notificato il citato provvedimento.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

30. Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

31. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

32. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, del profilo di ingannevolezza che ha contraddistinto la fase promozionale dell'attività di Soluzionedebito, basato sull'omissione di informazioni inerenti alle prestazioni e ai relativi costi richiesti per esse ed

anche sulla comunicazione di informazioni non veritiere relative all'esito certamente positivo delle azioni da essa intraprese. Si tiene conto, inoltre, della dimensione economica del Professionista, considerando il volume d'affari di Soluzionedebito relativo all'anno 2020, pari a 40.624 euro⁹.

33. In base agli elementi istruttori acquisiti, risulta che la pratica oggetto del presente provvedimento abbia continuato ad essere posta in essere da Soluzionedebito a partire dal 15 ottobre 2020, data di notifica del provvedimento n. 28370 del 30 settembre 2020, risultando tuttora in corso.

34. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a Soluzionedebito una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 euro (quindicimila euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento della società Soluzionedebito S.r.l.s., consistito nell'aver violato la delibera del 30 settembre 2020, n. 28370, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare alla società Soluzionedebito S.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

⁹ Cfr. Doc. n. 8.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS11872 - STUDSLAB/MANCATA CONSEGNA*Provvedimento n. 29669*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 maggio 2021;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11872 del 9 aprile 2021, volto a verificare l'esistenza di condotte illecite in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 49, comma 1, lettere *b*), *c*), *h*), *n*) e *v*), 52, 56 e 61 del Codice del Consumo, poste in essere dall'impresa individuale Studslab di Mirko Murru (in seguito anche “la Parte” o “il professionista”);

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Secondo le segnalazioni pervenute in Autorità a partire dal mese di luglio 2020 e sulla base di informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, la Parte avrebbe posto in essere, nell'offerta di prodotti *on line* per il tramite del sito <https://www.studslab.com>, condotte che potrebbero integrare sia pratiche commerciali scorrette, sia violazioni della disciplina sui diritti dei consumatori nei contratti a distanza, che, più specificamente, consistono nella:

A) mancata consegna dei prodotti venduti *online* e omesso rimborso del corrispettivo versato dal consumatore a fronte dell'annullamento dell'ordine o dell'esercizio del diritto di recesso;

B) assenza di indicazioni circa: l'identità del professionista; l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito; le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso (incluso il modulo tipo di recesso); l'esistenza della garanzia legale di conformità; nonché un *link* alla piattaforma ODR per la risoluzione extra-giudiziale delle controversie.

2. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 9 aprile 2021, è stato avviato il procedimento istruttorio PS11872, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di violazioni degli artt. 20, 21, 22, 24, 25, 49, comma 1, lettere *b*), *c*), *h*), *n*) e *v*), 52, 56 e 61 del Codice del Consumo.

3. Parte del procedimento, in qualità di professionista, è l'impresa individuale Studslab di Mirko Murru.

4. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la Parte è stata invitata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

5. Il professionista non ha trasmesso scritti difensivi nel termine di cui al punto precedente né si è palesato in altro modo.

II. VALUTAZIONI

6. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente *prima facie* la violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 49, comma 1, lettere b), c), h), n) e v), 52, 54 e 61 del Codice del consumo, in particolare avuto riguardo alla condotta che si sostanzia nella mancata consegna dei prodotti ordinati *online* e pagati dai consumatori nonché nell'omesso rimborso agli stessi del prezzo di acquisto allorquando, a seguito di una serie di solleciti e di reclami, procedono all'annullamento dell'ordine. Invero, si tratta di condotte non corrette e ostruzionistiche suscettibili di limitare in modo rilevante l'esercizio dei diritti contrattuali da parte dei consumatori.

7. Inoltre, sempre da quanto emerge dalle segnalazioni, il comportamento del professionista è connotato da particolare gravità e scorrettezza stante il fatto che il medesimo percepisce immediatamente, già al momento in cui il consumatore effettua l'ordine *online*, l'importo corrispondente al prezzo di acquisto del bene, ancor prima di effettuare la spedizione del prodotto e, quindi, anche in quei casi in cui il prodotto non risulti in seguito disponibile o la cui reperibilità richieda un notevole lasso di tempo. In tali casi, pertanto, il professionista si avvantaggia dell'immediata disponibilità dell'importo pagato dal consumatore riversando su quest'ultimo il rischio della mancata disponibilità del bene.

8. Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare che le condotte sopra descritte sono caratterizzate da un elevato grado di offensività in quanto il sito *www.studslab.com* è ancora attivo e come tale idoneo, nelle more del procedimento, a raggiungere un elevato numero di consumatori che potrebbero acquistare i prodotti, pagarne il prezzo, non ricevere la merce e non riuscire a ottenere la restituzione degli importi pagati.

9. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto dell'attualità delle condotte descritte, il sito *internet* in esame risulta idoneo, nelle more del procedimento, a indurre i visitatori dello stesso ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti *online* nella convinzione di ricevere in breve tempo i prodotti acquistati, con la conseguenza di corrispondere il prezzo di acquisto per prodotti che potrebbero non essere consegnati e per i quali risulta particolarmente difficile e complessa la restituzione delle somme pagate.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche commerciali sopra descritte, consistenti nella mancata consegna dei prodotti acquistati *online* e nell'omesso rimborso ai consumatori dell'importo corrisposto, continuino a essere poste in essere nelle more del procedimento di merito;

DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, che l'impresa individuale Studslab di Mirko Murru:

- a) sospenda provvisoriamente ogni attività diretta alla commercializzazione e alla vendita di prodotti non disponibili o comunque non realmente pronti per la consegna;
- b) comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale siano illustrate le misure adottate.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura dei professionisti e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXI- N. 22 - 2021

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
